



POLICY ANTIRICICLAGGIO

Assetto Organizzativo, procedure e controlli interni
Adeguate verifica della clientela
Conservazione dei dati e delle informazioni

Elenco Versioni

VERSIONE	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA
1.0	25/07/2011	Adozione policy - Prima stesura
1.1	26/09/2019	Revisione n.1
1.2	28/05/2020	Revisione n. 2
2.0	27/07/2023	Adozione nuova policy – Prima stesura
2.1	06/11/2023	Revisione n. 1



**DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 06/11/2023**



**IL PRESENTE DOCUMENTO DI COMPONE DI N. 77 PAGINE
NUMERATE DALLA N. 2 ALLA N. 77**

Indice

1.	PREMESSA E SCOPI DELLA POLICY	pag. 6
2.	STRUTTURA DEL DOCUMENTO	pag. 7
3.	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 9
3.1	Le direttive antiriciclaggio comunitarie e il recepimento in Italia	pag. 9
3.2	Gli obblighi previsti dal D. Lgs.231/2007, come modificato dal D. Lgs.90/2017 e dal D. Lgs.125/2019	pag. 10
3.3	Il Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 così come modificato dal nuovo Provvedimento del 1° agosto 2023	pag. 11
3.4	Elenco delle definizioni	pag.12
4.	RUOLO E COMPITI DEGLI ORGANI AZIENDALI IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	pag. 17
4.1	Organigramma aziendale	pag. 17
4.2	Organo con funzione di supervisione strategica	pag. 21
4.3	Organo con funzione di gestione	pag. 22
4.4	Esponente responsabile per l'antiriciclaggio	pag. 24
4.5	Organo con funzione di controllo	pag. 25
4.6	Organismo di vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001	pag. 26
5.	ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO: RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA'	pag. 27
5.1	Il "presidio" antiriciclaggio in SICI SGR SPA	pag. 27
5.2	La Funzione Antiriciclaggio	pag. 28
5.3	Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette	pag. 31
5.4	La Funzione di Revisione Interna	pag. 32
6.	IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	pag. 33
6.1	Architettura del sistema dei controlli interni	pag. 33
6.2	I controlli di I livello in materia di AML/CFT	pag. 37
6.3	I controlli di II livello in materia di AML/CFT	pag. 38
6.4	I controlli di III livello in materia di AML/CFT	pag. 40

7.	I FLUSSI INFORMATIVI TRA LE FUNZIONI AZIENDALI E LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	pag. 41
7.1	I flussi informativi tra la Funzione Antiriciclaggio e le Funzioni Aziendali	pag. 41
7.2	I documenti prodotti dalla Funzione Antiriciclaggio	pag. 42
8.	IL PRINCIPIO DELL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO	pag. 46
8.1	Premessa	pag. 46
8.2	Criteri generali di valutazione concernenti il cliente	pag. 46
8.3	Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione	pag. 48
8.4	Definizione analitica ed operativa del processo di valutazione del rischio	pag. 49
9.	OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA	pag. 51
9.1	Ambito di applicazione e contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela	pag. 51
9.2	Processo di Adeguata Verifica Ordinaria in SICI SGR SPA	pag. 53
	9.2.1 Premessa	pag. 53
	9.2.2 Identificazione del cliente e dell'esecutore	pag. 53
	9.2.3 Identificazione del titolare effettivo	pag. 56
	9.2.4 La verifica dei dati relativi al Cliente, all'Esecutore e al titolare effettivo	pag. 57
	9.2.5 L'operatività a distanza	pag. 58
	9.2.6 L'acquisizione e la valutazione delle informazioni su scopo e natura	pag. 59
	9.2.7 Il controllo costante nel corso del rapporto	pag. 59
	9.2.8 Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica e obbligo di astensione	pag. 60
9.3	Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica	pag. 61
9.4	Obblighi di adeguata verifica semplificata della clientela	pag. 62
9.5	Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela	pag. 63
9.6	Persone Politicamente Esposte	pag. 64
10.	LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI	pag. 66
10.1	La conservazione dei dati	pag. 66
10.2	Documenti, dati e informazioni da conservare e da rendere disponibili alle autorità	pag. 68
10.3	Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (SARA)	pag. 70

Allegati:

- 1) Fattori di basso rischio
- 2) Fattori di alto rischio
- 3) Modello AR/1 Questionario di adeguata verifica della clientela Persone Giuridiche
- 3-bis) Modello AR/1 Questionario di adeguata verifica della clientela Persone Fisiche
- 4) 4) Modello AR/2 – Valutazione del rischio

1. PREMESSA E SCOPI DELLA POLICY

SICI – Sviluppo Imprese Centro Italia sgr S.p.A. (di seguito: SICI SGR SPA) in conformità alle disposizioni normative in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, ha implementato un'efficace politica di gestione del rischio volta a prevenire il coinvolgimento in eventi che possono avere riflessi negativi sulla propria stabilità e reputazione.

Alla complessità e pericolosità di tali fenomeni, SICI SGR SPA risponde in modo responsabile, dedicando la massima attenzione alle azioni e agli strumenti di contrasto, nella consapevolezza che la ricerca della redditività e dell'efficienza debba essere coniugata con il presidio continuo ed efficace dell'integrità della struttura aziendale; lo svolgimento delle attività avviene pertanto nel pieno rispetto delle disposizioni normative nazionali e comunitarie ed in conformità agli standard etici.

Per tali motivi SICI SGR SPA si è dotata di apposite disposizioni interne, strutture e procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e controlli volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte del personale, degli amministratori, dei sindaci, dei collaboratori e consulenti.

Il presente documento, denominato **“Policy Antiriciclaggio”** è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 06/11/2023 e descrive i presidi organizzativi implementati e gestiti dalla Società per il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa.

Il documento sarà oggetto di revisione ogni qualvolta interverranno modifiche nella normativa di riferimento e nell'assetto organizzativo di SICI SGR SPA.

Nella consapevolezza che un'efficace attività di prevenzione dei rischi non può, in ogni caso, essere demandata alle sole funzioni di controllo, ma deve svolgersi, in primo luogo, dove il rischio viene generato, in particolare nell'ambito delle linee operative, SICI SGR SPA pone il massimo impegno nella condivisione interna degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo cercando di sviluppare una piena consapevolezza dei principi, degli obblighi e delle responsabilità aziendali sulla stessa gravanti.

Con l'obiettivo di sviluppare una diffusa cultura antiriciclaggio all'interno della propria struttura e adottare le misure di prevenzione ritenute più idonee, SICI SGR SPA ha definito la presente *policy* con lo scopo di:

- definire ed individuare ruoli, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti;
- garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi interni;
- definire un sistema di controllo interno in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti adottati;

- definire un sistema di flussi informativi completo, adeguato e tempestivo tra le varie funzioni;
- definire le modalità operative dei diversi processi al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- definire le scelte adottate in concreto per l'adeguata verifica della clientela, le misure specifiche da porre in essere nel caso di adeguata verifica "rafforzata" e "semplificata", le tempistiche per il monitoraggio della clientela e la gestione dei rapporti ad "alto rischio";
- definire le modalità e le tempistiche prescelte per la conservazione dei dati nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio e *privacy*;
- uniformare il comportamento degli operatori al fine di minimizzare gli elementi di soggettività e le possibilità di errore.

SICI SGR SPA al fine di adempiere puntualmente alle disposizioni previste dalla normativa antiriciclaggio e dal Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 così come modificato dal nuovo Provvedimento del 1° agosto 2023, ha definito la presente *policy* (regolamentazione di "**primo livello**") che disciplina pertanto i criteri generali e le linee guida che i vertici di SICI SGR SPA intendono adottare e seguire, affiancata da una regolamentazione di "**secondo livello**" che dà attuazione ai principi contenuti nelle *policy* attraverso documenti *ad hoc* rivolti alle diverse strutture operative e funzioni aziendali.

2. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Dopo aver definito la premessa e gli scopi della *Policy*, di seguito si descrive sinteticamente la struttura del documento e le principali tematiche trattate all'interno di ciascuna sezione:

- **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Argomenti trattati: il recepimento delle direttive antiriciclaggio comunitarie in Italia, gli obblighi previsti dal D.Lgs.231/2007 come modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019, il Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 così come modificato dal nuovo Provvedimento del 1° agosto 2023, definizioni;

- **RUOLO E COMPITI DEGLI ORGANI AZIENDALI IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Argomenti trattati: ruolo e compiti della funzione di supervisione strategica, della funzione di gestione, della funzione di controllo e dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs.231/2001;

- **ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO: RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA'**

Argomenti trattati: ruolo, compiti e responsabilità della Funzione Antiriciclaggio, del Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e della Funzione di Revisione Interna;

- **IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Argomenti trattati: la struttura dei controlli interni suddivisi per I, II, III livello;

- **I FLUSSI INFORMATIVI TRA LE FUNZIONI AZIENDALI E LA REPORTISTICA VERSO GLI ORGANI AZIENDALI**

Argomenti trattati: descrizione della reportistica prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio (piano annuale delle attività, relazioni semestrali, eventuali altri report relativi a interventi specifici) e dei flussi informativi tra le diverse funzioni aziendali;

- **L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Argomenti trattati: l'approccio basato sul rischio, l'adeguata verifica ordinaria, semplificata e rafforzata;

- **LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**

Argomenti trattati: criteri seguiti nella conservazione dei dati, documenti e informazioni acquisiti ai fini antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo;

3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

3.1 Le direttive antiriciclaggio comunitarie e il recepimento in Italia

In attuazione della Legge di delegazione europea 2015, il legislatore è intervenuto alla luce della nuova disciplina comunitaria recata dalla Direttiva (UE) 2015/489 (nota come IV Direttiva Antiriciclaggio) con il D.Lgs. n. 90/2017, per migliorare il quadro giuridico nazionale costituito dai D.Lgs. nn. 109/2007 e 231/2007, relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Con il D.Lgs. n. 125/2019 la normativa è stata poi ulteriormente modificata per dar seguito al recepimento nel nostro ordinamento della cosiddetta V Direttiva Antiriciclaggio (n. 2018/843 UE).

L'intervento riformatore è volto a migliorare l'aderenza del quadro giuridico nazionale alla nuova disciplina comunitaria, nonché a correggere incongruenze, a chiarire dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede di applicazione della regolamentazione AML/CFT (*Anti Money Laundering/ Countering the Financing of Terrorism*), al fine di rendere la normativa funzionale al migliore assolvimento dei compiti imposti dal legislatore europeo.

Il D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. n. 125/2019, detta misure volte a garantire l'integrità e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa; le SGR, in qualità di soggetti destinatari di tali adempimenti, avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della propria attività operativa (c.d. principio del "know your customer"), sono chiamate a forme di collaborazione attiva attraverso l'adozione di idonee e appropriate procedure in materia obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle norme pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il nuovo D.Lgs. n. 231/2007 si compone, complessivamente, di 74 articoli, racchiusi in 5 Titoli; nel dettaglio, la versione riformata del testo legislativo è così articolata:

- **Titolo I - Disposizioni di carattere generale**, suddiviso in: **Capo I** - Ambito di applicazione (artt. 1-3); **Capo II** - Autorità, vigilanza e Pubbliche amministrazioni (artt. 4-11); **Capo III** - Cooperazione nazionale e internazionale (artt. 12-13); **Capo IV** - Analisi e valutazione del rischio (artt. 14-16);
- **Titolo II - Obblighi**, strutturato come segue: **Capo I** - Obblighi di adeguata verifica della clientela; Sezione I (artt. 17-22); Sezione II (artt. 23-25); Sezione III (artt. 26-30); **Capo II** - Obblighi di conservazione (artt. 31-34); **Capo III** - Obblighi di segnalazione (artt. 35-41);

Capo IV - Obbligo di astensione (art. 42); Capo V - Disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e agenti di prestatori di servizi di pagamento e di istituti di moneta elettronica (artt. 43-45); Capo VI - Obblighi di comunicazione (artt. 46 e 47); Capo VII - Segnalazione di violazioni (art. 48);

- **Titolo III - Misure ulteriori**, annovera gli artt. da 49 a 51, rispettivamente in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni alle medesime norme;
- **Titolo IV - Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di gioco**, agli artt. 52-54;
- **Titolo V - Disposizioni sanzionatorie e finali**, composto da: Capo I - Sanzioni penali (art. 55); Capo II - Sanzioni amministrative (artt. 56-69); Capo III - Disposizioni finali (artt. 70-74).

L'azione di prevenzione (versante amministrativo) è svolta in coordinamento con le attività di repressione (versante penale) dei reati di riciclaggio, di quelli ad esso presupposti e dei reati di finanziamento del terrorismo. L'intento è la creazione di un sistema sinergico per contrastare nella maniera più efficace questi gravi delitti.

SICI SGR SPA ha adottato al suo interno misure proporzionate al rischio in relazione al tipo di cliente e alla prestazione richiesta (**c.d. approccio basato sul rischio**) che tengono conto delle peculiarità dell'attività, delle dimensioni e della complessità proprie della società stessa (**c.d. principio di proporzionalità**).

3.2 Gli obblighi previsti dal D.Lgs.231/2007, come modificato dal D.Lgs.90/2017 e dal D.Lgs.125/2019

La normativa antiriciclaggio prevede attualmente a carico delle SGR, destinatarie degli obblighi ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera f), i seguenti adempimenti:

- **OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA;**
- **OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE;**
- **OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE;**
- **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE;**
- **OBBLIGHI DI FORMAZIONE.**

SICI SGR SPA ha adottato al suo interno procedure e metodologie per il corretto espletamento degli obblighi sopra indicati; nello specifico, sono state definite dettagliatamente responsabilità, compiti e modalità operative seguite nella gestione del rischio di riciclaggio.

SICI SGR SPA, nel definire la propria organizzazione, le procedure e il sistema di controlli interni volti a prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, si è conformata a quanto previsto all'interno del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019, descritto nel paragrafo che segue.

3.3 Il Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019 così come modificato dal nuovo Provvedimento del 1° agosto 2023

Banca d'Italia ha emanato nuove disposizioni in tema di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; tali disposizioni sono contenute nel provvedimento del 26 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.83 dell'8 aprile 2019, successivamente modificato con il Provvedimento del 1° agosto 2023.

Con il testo viene operato un allineamento alle norme UE; in particolare, viene data attuazione alla disciplina in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contenute del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii. e, inoltre, il provvedimento contiene indicazioni sui requisiti, le procedure e i sistemi di controllo ai sensi di quanto disposto nel Regolamento delegato della Commissione Europea n.1108/2018, nonché recepisce gli orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza europee adottati il 22 settembre 2017.

Il testo è focalizzato sui principi alla luce dei quali i destinatari del provvedimento sono tenuti ad applicare la nuova disciplina; SICI SGR SPA, essendo ricompresa nel novero dei soggetti destinatari di cui alla lettera c) delle Disposizioni Preliminari del provvedimento stesso, ha operato come di seguito indicato:

- si è dotata di un assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi idonei, in applicazione del principio dell'**approccio basato sul rischio**;
- nel garantire l'osservanza della normativa di riferimento ha tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia di servizi prestati (**principio di proporzionalità**¹);
- si è dotata dei **presidi organizzativi minimi** previsti dal provvedimento stesso che ruotano intorno alle seguenti tre funzioni:

¹ Al fine di applicare le presenti disposizioni coerentemente con il principio di proporzionalità, i destinatari considerano almeno: il totale di bilancio, eventualmente consolidato; la presenza geografica e il volume di attività in ciascuna area; il numero dei dipendenti; la forma giuridica adottata e l'eventuale appartenenza ad un gruppo; i tipi di attività esercitate nonché la loro natura e complessità; il modello di business scelto e le strategie adottate; il tipo di struttura organizzativa; la strategia complessiva predisposta per l'efficace gestione dei rischi; gli assetti proprietari e le modalità di finanziamento; il numero e la tipologia di clienti; la complessità dei prodotti e dei contratti; le attività esternalizzate e i canali di distribuzione utilizzati.

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	SICI SGR SPA ha attribuito ad una specifica funzione aziendale la responsabilità di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio
ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO	SICI SGR SPA, preso atto di questa nuova figura prevista dal Provvedimento del 1° agosto 2023, sta attualmente valutando il soggetto che meglio potrebbe rivestire tale posizione nel rispetto del termine ultimo previsto per il 30 giugno 2026.
RESPONSABILE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE	SICI SGR SPA ha formalizzato l'attribuzione delle responsabilità per la segnalazione di operazioni sospette
FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	SICI SGR SPA ha attribuito ad una specifica funzione di controllo il compito di verificare in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo antiriciclaggio e la sua conformità rispetto alla disciplina

3.4 *Elenco delle Definizioni*

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO – Art. 2, comma 4 del D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii

Per **riciclaggio** s'intende:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a) , b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

DEFINIZIONE DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO – Art. 2, comma 6 del D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.

Per **finanziamento del terrorismo** s'intende:

qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.

DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO – Art. 648 – bis del Codice Penale

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

DEFINIZIONE DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA – Art. 648 – ter del Codice Penale

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

DEFINIZIONE DI AUTORICICLAGGIO – Art. 648 – ter.1 del Codice Penale

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio

1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

DEFINIZIONI PRESENTI NEL D.LGS. 231/2007 E SS.MM.II.

Di seguito si riportano alcune definizioni utili contenute nell'art.1 del D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii:

AUTORITA' DI VIGILANZA DI SETTORE: la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS in quanto autorità preposte alla vigilanza e al controllo degli intermediari bancari e finanziari, dei revisori legali e delle società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico e su enti sottoposti a regime intermedio e la Banca d'Italia nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 TULPS, limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409;

CLIENTE: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;

CONFERIMENTO DI UN INCARICO: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo;

DATI IDENTIFICATIVI: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;

DENARO CONTANTE: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;

ESECUTORE: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente;

FONDI: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, inclusi i proventi da questi derivati, possedute, detenute o controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, ovvero per interposta persona fisica o giuridica da parte di soggetti designati, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono per conto o sotto la direzione di questi ultimi, compresi a titolo meramente esemplificativo:

1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, TUF;

4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

9) le polizze assicurative concernenti i rami vita, di cui all'articolo 2, comma 1, CAP;

MEZZI DI PAGAMENTO: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

OPERAZIONE: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

OPERAZIONI COLLEGATE: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;

OPERAZIONE FRAZIONATA: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

OPERAZIONE OCCASIONALE: un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;

ORGANISMO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE: l'ente esponenziale, rappresentativo di una categoria professionale, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i consigli di disciplina cui l'ordinamento vigente attribuisce poteri di regolamentazione, di controllo della categoria, di verifica del rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio della professione e di irrogazione, attraverso gli organi all'uopo predisposti, delle sanzioni previste per la loro violazione;

PAESI TERZI AD ALTO RISCHIO: Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva;

PERSONALE: i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 31, comma 2, del TUF nonché i produttori diretti e i soggetti addetti all'intermediazione di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed e) , CAP;

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:

1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo-luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;

1.4 giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;

1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;

1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;

1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;

1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;

1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;

3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:

3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;

3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

PRESTAZIONE PROFESSIONALE: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;

RAPPORTO CONTINUATIVO: un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività di istituto svolta dai soggetti obbligati, che non si esaurisce in un'unica operazione;

TITOLARE EFFETTIVO: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

4. RUOLO E COMPITI DEGLI ORGANI AZIENDALI IN MATERIA DI LOTTA AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO


4.1 Organigramma aziendale

Ai fini della mitigazione del rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio, assumono rilievo prioritario il coinvolgimento degli organi aziendali e il corretto adempimento degli obblighi che su questi ricadono.

Gli organi aziendali di **SICI SGR SPA**, identificati nei paragrafi che seguono, sono chiamati, in relazione alle proprie competenze e responsabilità, a:


- definire politiche aziendali coerenti con i principi e le regole antiriciclaggio;
- adottare linee di indirizzo e direttive idonee a preservare l'integrità aziendale;
- porre in atto procedure e altre misure organizzative e operative per la prevenzione e la gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- svolgere controlli sul rispetto della normativa e sull'adeguato presidio dei rischi.

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali in **SICI SGR SPA** è stata chiaramente definita e formalizzata nell'organigramma che segue:



L'organigramma sopra delineato recepisce le novità organizzative introdotte dal nuovo Provvedimento Banca d'Italia del 01 agosto 2023 e sarà in vigore a partire dalla data di adozione della presente Policy.

SICI SGR SPA ha adottato un **modello di governance tradizionale**, basato sulla presenza dei seguenti organi:



Nel definire il proprio sistema organizzativo e di controllo, SICI SGR SPA si è conformata alle disposizioni previste dal citato Provvedimento di Banca d'Italia del 26 marzo 2019, così come modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023, andando a delineare chiaramente i compiti e le responsabilità di ciascuna funzione prevista.

Banca d'Italia individua infatti i seguenti organi aziendali:

Organo con funzione di supervisione strategica

Organo aziendale a cui sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione dell'impresa

Organo con funzione di gestione

Organo aziendale a cui spettano o sono delegati compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

Componente dell'organo di amministrazione o direttore generale (aspetto attualmente in corso di valutazione) che costituisce il punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio (se non coincidente con l'esponente stesso) e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione.

Organo con funzione di controllo

Organo che vigila sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e Regolamentari, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza

degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario

Nei paragrafi che seguono SICI SGR SPA ha declinato le diverse attività facenti capo a ciascun organo aziendale e ha specificato i relativi soggetti di riferimento al fine di definire in modo chiaro ruoli, compiti e responsabilità all'interno della sua struttura.

4.2 Organo con Funzione di Supervisione Strategica

ATTIVITA' SVOLTE	<p>L'organo con funzione di supervisione strategica in SICI SGR SPA svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio;✓ approva una <i>policy</i> che illustra e motiva le scelte che SICI SGR SPA compie sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati, in coerenza con il principio di proporzionalità e con l'effettiva esposizione al rischio di riciclaggio (cd. <i>policy antiriciclaggio</i>);✓ approva l'istituzione della funzione antiriciclaggio individuandone compiti e responsabilità nonché modalità di coordinamento e di collaborazione con le altre funzioni aziendali di controllo;✓ approva le linee di indirizzo di un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo;✓ approva i principi per la gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio";✓ nomina e revoca il responsabile antiriciclaggio, sentito l'organo con funzioni di controllo. La verifica del possesso dei requisiti deve risultare analiticamente nel verbale di nomina;✓ nomina e revoca il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette, sentito l'organo con funzioni di controllo;✓ assicura che i compiti e le responsabilità in materia antiriciclaggio siano allocati in modo chiaro e appropriato, garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e fornite di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate;✓ assicura che sia approntato un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo verso gli organi aziendali e tra le funzioni di controllo nonché un sistema di condivisione della documentazione che consenta agli organi aziendali
-------------------------	---

	<p>accesso diretto alle relazioni delle funzioni di controllo in materia antiriciclaggio, alle pertinenti comunicazioni intercorse con le Autorità e alle misure di vigilanza imposte o alle sanzioni irrogate;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ assicura la tutela della riservatezza nell'ambito della procedura di segnalazione di operazioni sospette; ✓ con cadenza semestrale, esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti, nonché il documento sui risultati dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio; ✓ con cadenza almeno annuale, valuta l'attività della funzione antiriciclaggio e l'adeguatezza delle risorse umane e tecniche a essa assegnate, anche alla luce della periodica verifica svolta dalla funzione di revisione interna; ✓ assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza e promuove l'adozione di idonee misure correttive, delle quali valuta l'efficacia; ✓ valuta i rischi conseguenti all'operatività con paesi terzi associati a più elevati rischi di riciclaggio, individuando i presidi per attenuarli, di cui monitora l'efficacia; ✓ nomina l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e assicura che questi soddisfi le condizioni di cui alla Sezione III-bis del Provvedimento Banca d'Italia del 26/03/2019 e ss.mm.ii. Le relative valutazioni devono essere verbalizzate in modo analitico; ✓ assicura che l'esponente nominato come responsabile per l'antiriciclaggio sia tempestivamente informato delle decisioni che possono incidere sull'esposizione al rischio di riciclaggio del destinatario.
ORGANO AZIENDALE	Consiglio di Amministrazione

4.3 Organo con Funzione di Gestione

ATTIVITA' SVOLTE	<p>L'organo con funzione di gestione in SICI SGR SPA svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio approvati dall'organo con funzione di supervisione strategica;
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio; ✓ esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle; ✓ nella predisposizione delle procedure operative tiene conto delle indicazioni e delle linee guida emanate dalle autorità competenti e dagli organismi internazionali; ✓ definisce e cura l'attuazione di un sistema di controlli interni funzionale alla pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura l'efficacia nel tempo; ✓ assicura che le procedure operative e i sistemi informativi consentano il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti e delle informazioni; ✓ In materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce e cura l'attuazione di una procedura adeguata alle specificità dell'attività, alle dimensioni e alle complessità di SICI SGR SPA, secondo il principio di proporzionalità e l'approccio basato sul rischio. La procedura è in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura, il pieno utilizzo delle informazioni rilevanti e la ricostruibilità dell'iter valutativo; ✓ adotta, inoltre, misure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di riservatezza della procedura di segnalazione nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale; ✓ definisce e cura l'attuazione delle iniziative e delle procedure necessarie per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa antiriciclaggio; ✓ definisce la policy antiriciclaggio sottoposta all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica e ne cura l'attuazione; ✓ definisce e cura l'attuazione di procedure informative volte ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo; ✓ definisce e cura l'attuazione delle procedure di gestione dei rapporti con la clientela classificata ad "alto rischio", in
--	---

	<p>coerenza con i principi fissati dall'organo di supervisione strategica;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ stabilisce i programmi di addestramento e formazione del personale sugli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio; ✓ stabilisce gli strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dal personale in modo da rilevare eventuali anomalie che emergano, segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti del personale con la clientela; ✓ assicura, nei casi di esternalizzazione dei compiti operativi della funzione antiriciclaggio, il rispetto della normativa applicabile e riceve periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate; ✓ assicura, nei casi di operatività a distanza (es., effettuata attraverso canali digitali), l'adozione di specifiche procedure informatiche per il rispetto della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all'individuazione automatica di operazioni anomale
ORGANO AZIENDALE	Direttore Generale

4.4 *Esponente responsabile per l'antiriciclaggio*

La figura dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio è stata introdotta dal Provvedimento Banca d'Italia del 1° agosto 2023 che ha modificato le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019.

Tale figura è un componente dell'organo di amministrazione che deve provvedere alla nomina. In linea con il principio di proporzionalità, in casi debitamente motivati sulla base del complessivo assetto di governo societario e del sistema di deleghe del destinatario, l'incarico può essere attribuito al direttore generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della funzione dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio:

a) possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;

b) dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti.

ATTIVITA' SVOLTE	<p>L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ monitora che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e
-------------------------	---

	<p>proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche del destinatario e dei rischi cui esso è esposto;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ coadiuva l'organo con funzione di supervisione strategica nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio, ivi compresa l'eventuale scelta di assegnare la responsabilità della funzione antiriciclaggio allo stesso esponente responsabile per l'antiriciclaggio; ✓ assicura che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal responsabile della funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità; ✓ informa gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni; ✓ verifica che il responsabile della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti, disponga di risorse umane e tecniche e di strumenti sufficienti e sia informato su eventuali carenze relative all'antiriciclaggio individuate dalle altre funzioni di controllo interno e dalle autorità di vigilanza; ✓ assicura che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio siano valutate dall'organo con funzione di gestione.
ORGANO AZIENDALE	Ad oggi non nominato (in fase di valutazione)

4.5 *Organo con Funzione di Controllo*

ATTIVITA' SVOLTE	<p>L'organo con funzione di controllo in SICI SGR SPA svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio; ✓ si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal responsabile antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno;
-------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ valuta l'idoneità delle procedure per l'adeguata verifica della clientela, la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette; ✓ analizza i motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e promuove l'adozione delle opportune misure correttive; ✓ è sentito nelle procedure di nomina del responsabile della funzione antiriciclaggio e del responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette e nella definizione degli elementi dell'architettura complessiva del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio; ✓ i suoi componenti comunicano senza ritardo alla Banca d'Italia tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni che possano integrare violazioni gravi o ripetute o sistematiche o plurime delle disposizioni di legge applicabili e delle relative disposizioni attuative.
ORGANO AZIENDALE	Collegio Sindacale

4.6 Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs.231/2001

ATTIVITA' SVOLTE	<p>L'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs.231/2001 in SICI SGR SPA svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ vigila sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione e, in coordinamento con gli organi sociali e le funzioni di controllo; ✓ verifica l'efficacia dei presidi e l'osservanza delle procedure relative alla mitigazione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; ✓ promuove l'adozione delle misure correttive più idonee al superamento di eventuali carenze; ✓ accede senza limitazioni a tutte le informazioni aziendali rilevanti e scambia regolari flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali; ✓ documenta le attività svolte nell'esercizio delle proprie funzioni; ✓ fornisce prontamente alle Autorità di Vigilanza di settore e alla UIF i relativi atti, ove richiesti.
ORGANO AZIENDALE	ODV

5. ASSETTO DEI PRESIDI ANTIRICICLAGGIO: RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA'

5.1 Il "presidio" antiriciclaggio in SICI SGR SPA


Conformemente a quanto previsto dal Provvedimento Banca d'Italia del 26 marzo 2019 così come modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023, SICI SGR SPA si è organizzata strutturando al proprio interno un "**presidio**" antiriciclaggio volto a garantire che siano prevenuti e mitigati i rischi di essere coinvolti in tentativi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Le attività poste in essere dalla società si sono concentrate sui seguenti aspetti:

- definizione chiara dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità ai diversi livelli della struttura organizzativa;
- adozione di adeguate strategie e politiche finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio cui SICI SGR SPA è esposta;
- istituzione di un'apposita funzione incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- responsabilizzazione del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette e di conservazione della relativa documentazione;
- definizione di un sistema di controllo interno e di flussi informativi in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti adottati dalla struttura.

Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti previsti nel presente documento, si è reso necessario un ampio coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali e le strutture operative attraverso un percorso di adeguata formazione e responsabilizzazione dei soggetti coinvolti.

Il percorso seguito da SICI SGR SPA nel delineare il proprio assetto organizzativo in materia di antiriciclaggio può essere così rappresentato:



In una prima fase, SICI SGR SPA ha effettuato un'attenta attività di analisi del contesto all'interno del quale opera con particolare riferimento all'area geografica di riferimento, alla tipologia di operatività che la contraddistingue e alla propria dimensione strutturale; tale analisi iniziale ha permesso di:

- ✓ predisporre regole;
- ✓ distribuire compiti e funzioni;
- ✓ attribuire ruoli e responsabilità.

In una seconda fase SICI SGR SPA si è attivata nella realizzazione di procedure e nella redazione di documentazione interna in grado di fornire un orientamento per tutti gli organi aziendali coinvolti a vario titolo nei vari processi operativi nonché per quelle figure non direttamente coinvolte in attività operative ma destinate a funzioni di controllo; in tal modo, ogni fase del lavoro risulta correttamente individuata e conseguentemente eseguita.

L'istituzione della funzione Antiriciclaggio rende possibile quel processo/presidio di controllo necessario alla verifica di conformità delle procedure aziendali alle norme medesime.

Nei paragrafi che seguono verranno descritte nel dettaglio le funzioni-chiave nell'assetto dei presidi antiriciclaggio di SICI SGR SPA.

5.2 La Funzione Antiriciclaggio

INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO	<p>La funzione Antiriciclaggio in SICI SGR SPA presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ è una funzione di controllo di II livello;
------------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ è indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere; ✓ riferisce direttamente agli organi con funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo; ✓ ha accesso a tutte le attività e informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti; ✓ il responsabile della funzione (responsabile antiriciclaggio) è una persona fisica in possesso dei requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali; egli dispone del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti. ✓ la nomina e la revoca del responsabile antiriciclaggio sono di competenza dell'organo di supervisione strategica sentito l'organo con funzioni di controllo; ✓ la decisione di nomina o di revoca è trasmessa a Banca d'Italia entro 20 giorni dalla relativa delibera; ✓ il responsabile antiriciclaggio riferisce direttamente, o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, agli organi aziendali; ✓ il responsabile antiriciclaggio non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di queste aree.
<p>ATTIVITA' SVOLTE</p>	<p>La funzione Antiriciclaggio in SICI SGR SPA svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ identifica le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne; ✓ collabora alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio; ✓ verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure e proporre le modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di riciclaggio; ✓ conduce, in raccordo con il responsabile delle SOS, verifiche sulla funzionalità del processo di segnalazione e sulla congruità delle valutazioni effettuate dal primo livello sull'operatività della clientela; ✓ collabora alla definizione delle politiche di governo del rischio di riciclaggio e delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione di tale rischio;

- ✓ conduce, in raccordo con le altre funzioni aziendali interessate, l'esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposto il destinatario;
- ✓ presta supporto e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- ✓ valuta in via preventiva il rischio di riciclaggio connesso all'offerta di prodotti e servizi nuovi, alla modifica significativa di prodotti o servizi già offerti, all'ingresso in un nuovo mercato o all'avvio di nuove attività e raccomandare le misure necessarie per mitigare e gestire questi rischi;
- ✓ verifica l'affidabilità del sistema informativo per l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione delle operazioni sospette;
- ✓ trasmette mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti l'operatività complessiva del destinatario;
- ✓ trasmette alla UIF, sulla base delle istruzioni dalla stessa emanate, le comunicazioni oggettive concernenti operazioni a rischio di riciclaggio;
- ✓ definisce, d'accordo con il responsabile delle segnalazioni di operazione sospette, procedure di gestione delle segnalazioni interne (provenienti dal cd. primo livello) riguardanti situazioni di rischio particolarmente elevato da trattare con la dovuta urgenza;
- ✓ cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale, e di indicatori di efficacia dell'attività di formazione svolta;
- ✓ informa tempestivamente gli organi aziendali di violazioni o carenze significative riscontrate nell'esercizio dei relativi compiti;
- ✓ informa periodicamente gli organi aziendali - direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, in base a quanto stabilito nella policy antiriciclaggio - circa lo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione antiriciclaggio e la necessità di potenziarle;
- ✓ predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali, all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio e all'alta direzione.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ con cadenza semestrale, presenta agli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo – direttamente o per il tramite dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio - una relazione sulle iniziative adottate, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.
--	---

5.3 Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO	<p>Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) in SICI SGR SPA presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ è un soggetto formalmente delegato con delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo con funzione di controllo; ✓ è un soggetto in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità; ✓ svolge la propria attività con autonomia di giudizio; ✓ rispetta gli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, anche nei confronti degli esponenti e delle altre funzioni aziendali; ✓ è reso noto all'interno della struttura; ✓ la nomina e la revoca sono comunicate tempestivamente alla UIF; <p>non ha responsabilità dirette in aree operative né è gerarchicamente dipendente da soggetti appartenenti a queste aree.</p>
ATTIVITA' SVOLTE	<p>Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) in SICI SGR SPA svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ valuta tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette comunicate dal responsabile della dipendenza o di altro punto operativo o unità organizzativa o struttura competente alla gestione concreta dei rapporti con la clientela (cd. primo livello); ✓ valuta tempestivamente, alla luce di tutti gli elementi disponibili, le operazioni sospette di cui sia altrimenti venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività; ✓ trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate, omettendo l'indicazione dei nominativi dei soggetti coinvolti nella procedura di segnalazione dell'operazione;

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ mantiene evidenza delle valutazioni effettuate nell'ambito della procedura, anche in caso di mancato invio della segnalazione alla UIF; ✓ acquisisce ogni informazione utile dalla struttura che svolge il primo livello di analisi delle operazioni anomale; ✓ ha libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi e alle strutture aziendali significativi per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio (es., richieste pervenute dall'autorità giudiziaria o dagli organi investigativi); ✓ utilizza nelle valutazioni anche eventuali elementi desumibili da fonti informative liberamente accessibili; ✓ conosce e applica con rigore ed efficacia istruzioni, schemi e indicatori emanati dalla UIF; ✓ svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e corrisponde tempestivamente alle eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa; ✓ comunica, con modalità organizzative idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio, l'esito della propria valutazione al soggetto responsabile di primo livello che ha dato origine alla segnalazione; ✓ nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio sull'identità dei soggetti che prendono parte alla procedura di segnalazione delle operazioni, il responsabile delle SOS fornisce – anche attraverso l'utilizzo di idonee basi informative – informazioni sui nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazioni sospette ai responsabili delle strutture competenti per l'attribuzione o l'aggiornamento del profilo di rischio dei clienti stessi.
--	---

5.4 La Funzione di Revisione Interna

INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO	<p>La Funzione di Revisione Interna in SICI SGR SPA presenta le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ è una funzione di controllo aziendale di III livello; ✓ è indipendente rispetto alla Funzione Antiriciclaggio e al Delegato SOS; ✓ è stata oggetto di esternalizzazione a terzi.
ATTIVITA' SVOLTE	<p>La Funzione di Revisione Interna in SICI SGR SPA svolge le seguenti attività:</p>

- ✓ verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento;
- ✓ vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni;
- ✓ attraverso controlli sistematici, anche di tipo ispettivo, verifica i seguenti aspetti:
 - il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
 - l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e dei documenti, secondo quanto previsto dalla normativa;
 - l'effettivo grado di coinvolgimento del personale nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione degli obblighi di comunicazione e segnalazione;
- ✓ pianifica gli interventi per consentire che tutte le strutture operative periferiche e centrali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti nei confronti delle strutture maggiormente esposte ai rischi di riciclaggio nonché con riferimento ai rapporti con profilo di rischio alto;
- ✓ svolge interventi di follow-up per assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità a evitare analoghe situazioni;
- ✓ riporta annualmente agli organi aziendali informazioni sull'attività svolta e sui suoi esiti, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal decreto antiriciclaggio.

6. IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

6.1 *Architettura del sistema dei controlli interni*


Il Sistema dei controlli interni in SICI SGR SPA può definirsi come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo d'identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi, il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione delle perdite;
- affidabilità ed integrità delle informazioni a disposizione;

- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Il sistema dei controlli interni riveste pertanto un ruolo centrale nell'organizzazione aziendale e può essere considerato come un processo interno all'impresa da gestire in ogni fase: dalla pianificazione, alla realizzazione fino al monitoraggio.

Tale processo non riguarda solo le funzioni aziendali tipicamente di controllo, ma coinvolge tutta l'organizzazione, attivamente impegnata nel definire, sviluppare e applicare un sistema finalizzato a:



Da un punto di vista organizzativo, i soggetti coinvolti nel sistema di controllo vengono articolati su tre livelli:

1) CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO o CONTROLLI DI LINEA, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Questi controlli sono effettuati nel corso dell'operatività e presentano le seguenti caratteristiche:

- prevedono presidi di tipo gerarchico svolti da vari responsabili delle unità organizzative attraverso procedure di autorizzazione e verifiche;
- sono rappresentati da controlli sistematici o a campione diretti ad identificare, misurare, valutare, monitorare, attenuare e riportare i rischi derivanti dall'ordinaria attività;
- sono eseguiti dalle stesse strutture operative che sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi aziendali.

In SICI SGR SPA i controlli di primo livello sono svolti dalle seguenti aree:

- **AREA AMMINISTRAZIONE;**
- **AREA GESTIONE.**

2) CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO O CONTROLLI SUI RISCHI E SULLA CONFORMITA', che hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione

dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni e la conformità dell'operatività aziendale alle norme. Le funzioni preposte a tali controlli presentano le seguenti caratteristiche:

- sono distinte da quelle produttive;
- concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del relativo processo di gestione.

In SICI SGR SPA i controlli di secondo livello sono svolti dalle seguenti funzioni riunite in un unico responsabile:

- **RISK MANAGEMENT;**
- **COMPLIANCE;**
- **ANTIRICICLAGGIO.**

3) CONTROLLI DI TERZO LIVELLO o REVISIONE INTERNA, finalizzati ad individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni. Scopo dell'attività svolta è individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

In SICI SGR SPA i controlli di terzo livello sono svolti dalla funzione di INTERNAL AUDIT.

Il quadro degli attori del sistema di controllo è completato dagli organi posti in posizione apicale nell'ambito della società:

- **COLLEGIO SINDACALE,** vertice del sistema di vigilanza;
- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,** organo di supervisione strategica;
- **DIRETTORE GENERALE,** organo con funzioni di gestione;
- **ORGANISMO DI VIGILANZA DI CUI AL D.LGS.231/01,** chiamato a vigilare sulla reale efficacia dei modelli organizzativi in concreto adottati al fine di prevenire i rischi di reato
- **ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO,** organo di collegamento tra varie strutture interne (responsabile della funzione antiriciclaggio, organo con funzione di supervisione strategica, organo di gestione,...)

Il Sistema dei Controlli Interni in SICI SGR SPA è articolato pertanto come segue:

FUNZIONI DI CONTROLLO ASSEGNATE AGLI ORGANI SOCIETARI		
Tipologia controllo	Funzione designata	Descrizione sintetica delle attività di controllo svolte

Controllo sulla gestione	COLLEGIO SINDACALE	controlla la regolarità della gestione aziendale
Supervisione strategica	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	verifica l'aderenza dell'attività dell'organo di gestione rispetto alle strategie e alle politiche definite, accertandosi che le responsabilità siano correttamente allocate, che i flussi informativi siano accurati e tempestivi e che il sistema dei controlli interni si mantenga efficiente ed efficace
FUNZIONI DI CONTROLLO ASSEGNATE ALLE UNITA' ORGANIZZATIVE AZIENDALI		
Tipologia controllo	Funzione designata	Descrizione sintetica delle attività di controllo svolte
Controllo di linea	AREA AMMINISTRAZIONE AREA GESTIONE	assicura il corretto svolgimento delle operazioni
FUNZIONI DI CONTROLLO ESTERNALIZZATE		
Tipologia controllo	Funzione designata	Descrizione sintetica delle attività di controllo svolte
Controllo conformità Antiriciclaggio	FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO	verifica il pieno rispetto degli adempimenti antiriciclaggio all'interno della struttura e svolge i compiti delineati nel Provvedimento Banca d'Italia del 26 marzo 2019, così come modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023. Si precisa che in aderenza a quanto previsto dalle nuove disposizioni è attualmente in corso di valutazione da parte dell'ente l'assetto organizzativo del reparto antiriciclaggio; nello specifico dovrà essere definito l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, il responsabile della funzione antiriciclaggio e l'eventuale

		esternalizzazione dei compiti attribuiti alla funzione stessa. SICI SGR SPA concluderà le proprie valutazioni e formalizzerà le proprie decisioni nel rispetto della tempistica prevista nel Provvedimento (30 giugno 2026).
Controllo sulla gestione del rischio	FUNZIONE RISK MANAGEMENT	concorre alla definizione di metodologie per la misurazione del rischio, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative e controlla la coerenza dell'operatività delle business unit con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati
Controllo conformità	FUNZIONE COMPLIANCE	svolge le attività di identificazione nel continuo delle norme applicabili, di misurazione e valutazione dell'impatto sull'attività aziendale, di formulazione delle proposte organizzative, di predisposizione di flussi informativi e verifica l'efficacia dei provvedimenti organizzativi adottati
Revisione Interna	INTERNAL AUDIT	individua andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché valuta la funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli

6.2 I controlli di I livello in materia di AML/CFT

Dal fortissimo impatto della normativa sulle attività operative, deriva la grande importanza dei controlli di linea; il controllo di I livello risulta infatti inscindibilmente connesso con il processo produttivo e si concentra sul quadro conoscitivo dell'adeguata verifica.

L'acquisizione e l'elaborazione dei dati deve essere garantita dalle verifiche di linea, in quanto flussi informativi tempestivi ed esaurienti risultano di cruciale importanza per il rispetto della normativa e la valutazione del rischio di riciclaggio.

Il Sistema dei Controlli si innesta così nell'organizzazione aziendale e cerca di essere quanto più aderente possibile ai processi operativi.

SICI SGR SPA nel definire i controlli di I livello, ha effettuato una MAPPATURA e una REGOLAMENTAZIONE dei processi che interessano le funzioni operative; attraverso un flow

chart di processo sono stati individuati i rischi connessi ad ogni snodo operativo, fissando conseguentemente le verifiche del caso.

I soggetti deputati a tale tipologia di controlli eseguono verifiche di tipo formale e sostanziale; da un lato, infatti, si accertano che il processo di adeguata verifica sia stato correttamente portato a termine verificando la completezza della documentazione e dei dati acquisiti, la loro validità, la presenza di informazioni discordanti tra quanto dichiarato dal cliente e quanto riscontrato su fonte affidabile e indipendente e in generale verificando che nell'espletamento degli obblighi antiriciclaggio siano state rispettate tutte le disposizioni normative in vigore e quanto prescritto dalle policy interne adottate dall'ente; dall'altro lato, invece, contestualizzano la documentazione e le informazioni raccolte verificandone la coerenza con l'operatività posta in essere dal cliente al fine di rilevare eventuali criticità da approfondire con i livelli di controllo superiori.

Requisito fondamentale affinché le verifiche di I livello siano efficaci è la cultura del controllo e la sensibilizzazione delle strutture coinvolte.

6.3 I controlli di II livello in materia di AML/CFT

La **Funzione Antiriciclaggio** si colloca nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni tra le funzioni di controllo di secondo livello; le attività di tale funzione possono infatti essere qualificate come:

- attività di **natura legale** (individua le norme applicabili, valuta l'impatto delle norme su processi e procedure interne, presta consulenza e assistenza agli organi aziendali e alla direzione);
- attività con **valenza organizzativa** (propone modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune per il presidio dei rischi, predispone un documento su compiti, responsabilità e modalità operative per la gestione del rischio di riciclaggio, collabora con altre funzioni disegnando processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo);
- attività di **controllo**.

Sotto quest'ultimo fronte, la Funzione Antiriciclaggio provvede a verificare l'idoneità dei sistemi di controllo interni e delle procedure in ambito antiriciclaggio. Nel valutare l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne effettua controlli su base campionaria o puntuali per verificare l'efficacia e la funzionalità delle stesse ed individuare eventuali aree di criticità.

Provvede altresì a verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico aziendale.

In SICI SGR SPA, la Funzione Antiriciclaggio svolge attività di controllo *ex ante*, ovvero interventi di verifica di impianto che consentono di stabilire se il sistema organizzativo è adeguato o meno alla normativa di riferimento, consentendo così una mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Oggetto del controllo sono:

- ✓ idoneità del sistema di controllo interno;
- ✓ l'adeguatezza delle procedure utilizzate per lo svolgimento dell'attività di adeguata verifica della clientela, di registrazione, di rilevazione delle operazioni sospette da monitorare, valutare ed eventualmente segnalare.

Queste tipologie di controlli vengono eseguiti ogniqualvolta entra in vigore una nuova disposizione normativa primaria o secondaria, oppure quando all'interno di SICI SGR SPA si intendono adottare nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove linee di *business*. Vengono inoltre eseguite attività di verifica ogni qualvolta ne facciano richiesta gli organi aziendali, ad ogni modo SICI SGR SPA ha ritenuto opportuno prevedere comunque attività di controllo sistematiche con periodicità semestrale affinché la Funzione Antiriciclaggio abbia un quadro complessivo e sempre attuale della situazione.

Alle verifiche **ex ante** si affiancano poi delle verifiche **ex post** che vengono svolte in maniera sistematica e nel continuo per la prevenzione dei rischi.

A tal proposito, la Funzione Antiriciclaggio predispone un piano delle verifiche prevedendo così controlli sistematici e scadenziati.

Tra i controlli svolti *ex post*, la Funzione Antiriciclaggio può essere chiamata a svolgere attività di **rafforzata verifica della clientela** nei casi in cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

La Funzione Antiriciclaggio verbalizza ogni intervento effettuato o quantomeno adotta un consuntivo dei controlli e delle verifiche svolte, al fine di dar luogo a flussi informativi diretti agli organi di controllo, al Collegio Sindacale, ma anche al Consiglio di Amministrazione.

Considerando l'assenza di filiali e sedi distaccate, i controlli effettuati dalla Funzione Antiriciclaggio sono tutti "*on site*" e permettono di avere piena disponibilità di tutta la documentazione acquisita nella fase di profilatura della clientela e soprattutto un confronto diretto con il personale delle strutture operative che hanno condotto l'istruttoria.

Le verifiche si concentrano sulla corretta compilazione del questionario di adeguata verifica, sulla corretta acquisizione di tutti i documenti necessari per l'identificazione del titolare effettivo, sulla modalità di archiviazione dei documenti, sulla correttezza delle registrazioni in Archivio Unico Informatico, sulla corretta valutazione del

rischio di riciclaggio connessa al cliente e alla sua operatività e, in generale, sul corretto svolgimento dei controlli di primo livello

Nell'ambito dei controlli di II livello, il Responsabile della **Funzione Compliance**, nell'ambito delle sue competenze presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio; in ambito antiriciclaggio, tale funzione valuta il rischio di non conformità alla normativa vigente sotteso alle scelte strategiche adottate dall'azienda e svolge un'attività di verifica preventiva e di successivo monitoraggio dell'efficacia delle procedure aziendali in un'ottica di prevenzione e controllo dei rischi di non conformità alle norme legate al contrasto dei fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo.

Il Responsabile della **Funzione di Risk Management** che nell'ambito delle sue competenze collabora alla definizione e all'attuazione delle politiche di governo dei rischi attraverso un adeguato processo di gestione degli stessi.

Le attività di controllo in materia antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo espletate dalla Funzione Antiriciclaggio sono descritte nel **"PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO"**, a cui si rimanda per il dettaglio delle attività poste in essere dalla Funzione stessa.

6.4 I controlli di III livello in materia di AML/CFT

La normativa di vigilanza definisce l'Internal Audit come l'attività di revisione interna; tale funzione, attraverso controlli di III livello, agisce pertanto con competenze trasversali che comprendono tutti i processi, tutti i rischi a cui è esposta SICI SGR SPA, tutte le strutture organizzative aziendali e, dunque, il sistema dei controlli interni nel suo complesso, affinché l'azienda soddisfi tutti i requisiti previsti dalla normativa di vigilanza.

SICI SGR SPA, al fine di avere una valutazione affidabile sulla funzionalità dell'intero Sistema dei controlli, sulla sua solidità e sull'effettivo presidio del rischio, ha ritenuto opportuno esternalizzare la **Funzione di Internal Audit** a terzi.

Le attività di controllo in materia antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo espletate da tale funzione sono descritte nel **"PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA"**, a cui si rimanda per il dettaglio delle attività poste in essere dall'*Outsorcer*.

7. I FLUSSI INFORMATIVI TRA LE FUNZIONI AZIENDALI E LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

7.1 I flussi informativi tra la Funzione Antiriciclaggio e le Funzioni Aziendali

Il **COLLEGIO SINDACALE** convoca periodicamente e/o quando lo ritiene opportuno il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio al fine di:

- ✓ Valutare l'idoneità delle procedure di cui si è dotata SICI SGR SPA per realizzare l'adeguata verifica della clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e la segnalazione delle operazioni sospette;
- ✓ Stimolare l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate incaricando dell'analisi il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- ✓ Promuovere l'adozione delle opportune misure correttive.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA convoca periodicamente e/o quando lo ritiene opportuno il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio al fine di valutare il rischio di reato ex art. 25-octies del D.Lgs. n.231/2001 e l'idoneità del modello organizzativo adottato da SICI SGR SPA.

L'Organismo di Vigilanza stimola l'azione di approfondimento dei motivi delle carenze riscontrate incaricando dell'analisi il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e promuove l'adozione delle opportune misure correttive.

Internal Audit verso Funzione Antiriciclaggio

- ✓ Segnala eventi ed anomalie sul rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo risultanti dall'esito delle proprie verifiche anche attraverso la condivisione – all'occorrenza o periodica – di report, dati, informazioni;
- ✓ Può consultarsi con la Funzione Antiriciclaggio sulle azioni da intraprendere per la prevenzione o il contenimento del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo o su specifici contenuti del reporting al CdA, nel rispetto delle reciproche autonomie e compiti;
- ✓ Può coordinarsi sulla pianificazione dei controlli;
- ✓ Verifica le attività poste in essere dalla Funzione Antiriciclaggio.

Funzione Antiriciclaggio verso Internal Audit

- ✓ Segnala ritardi e/o anomalie nell'applicazione della normativa da parte delle funzioni operative;
- ✓ Mette a disposizione gli esiti delle proprie attività;
- ✓ Può consultarsi sulle azioni da intraprendere per la prevenzione o il contenimento del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o su specifici contenuti del reporting al CdA nel rispetto delle reciproche autonomie e compiti;
- ✓ Può coordinarsi sulla pianificazione dei controlli.

Struttura interna verso Funzione Antiriciclaggio

- ✓ Richiede alla Funzione Antiriciclaggio consulenza e pareri nelle materie di competenza;
- ✓ Aggiorna le procedure aziendali anche su segnalazione della Funzione Antiriciclaggio;
- ✓ Fornisce supporto per il reperimento, qualora necessario, di informazioni e documentazioni su processi e procedure;
- ✓ Fornisce la collaborazione necessaria per consentire l'esercizio delle attività assegnate alla Funzione Antiriciclaggio;
- ✓ Fornisce informazioni sui progetti di adeguamento alla normativa, interventi organizzativi rilevanti e/o l'avvio di nuovi prodotti e servizi, nonché sulle azioni intraprese per la rimozione delle anomalie rilevate;
- ✓ Concorre alla predisposizione del Piano Formativo;
- ✓ Fornisce riscontro sulle iniziative intraprese per l'adeguamento alla normativa e sulle azioni per la rimozione delle anomalie rilevate;
- ✓ Trasmettono progetti di avvio di nuovi prodotti o servizi e forniscono informazioni.

Funzione Antiriciclaggio verso Struttura Interna

- ✓ Segnala ritardi e/o anomalie nell'applicazione della normativa o l'assenza/incompletezza dei presidi aziendali sui rischi di non conformità riferiti ai rischi ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- ✓ Richiede se necessario supporto nelle attività di self-assessment e, qualora necessario, per il reperimento di informazioni e documentazioni su processi e procedure;
- ✓ Concorre alla predisposizione del Piano Formativo in materia di riciclaggio/finanziamento del terrorismo, segnalando esigenze e fabbisogni formativi;
- ✓ Trasmette gli esiti delle proprie attività (report, dati, informazioni, ecc.) e le proposte di modifica dei processi e delle procedure aziendali;
- ✓ Fornisce, su richiesta, consulenza e pareri sulla normativa e sui rischi di riciclaggio/finanziamento del terrorismo nelle materie di competenza;
- ✓ Sollecita l'adeguamento dei processi e delle procedure aziendali rispetto alla normativa di riferimento.

L'ESPONENTE RESPONSABILE PER L'ANTIRICICLAGGIO nel momento in cui verrà formalmente nominato entrerà a far parte del sistema dei flussi informativi interni e, in funzione del soggetto che verrà individuato e del suo collocamento all'interno dell'ente, verranno strutturati adeguati flussi informativi "da" e "verso" lo stesso.

7.2 I documenti prodotti dalla Funzione Antiriciclaggio

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, nell'ambito della sua funzione, redige la seguente documentazione:

- Piano annuale delle attività;
- Relazioni semestrali;
- Report specifici;
- Piano Formativo;
- Esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio.

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA'

Il Piano Annuale delle attività viene redatto dal Responsabile Antiriciclaggio; tale documento sintetizza le attività che verranno svolte per l'anno a venire dalla Funzione Antiriciclaggio, le modalità di svolgimento, le tempistiche e i carichi di lavoro stimati.

LE RELAZIONI SEMESTRALI

Le Relazioni semestrali vengono redatte dal Responsabile Antiriciclaggio e riportano al loro interno i seguenti elementi:

- ✓ Gli interventi svolti dalla Funzione Antiriciclaggio nel semestre in esame;
- ✓ Le tempistiche e le modalità di svolgimento delle varie attività;
- ✓ Le disfunzioni accertate;
- ✓ Le azioni correttive da intraprendere;
- ✓ Gli scostamenti rispetto a quanto pianificato nel documento "Piano Annuale delle Attività".

IL REPORT SPECIFICO

Tale documento viene predisposto dal Responsabile Antiriciclaggio a fronte di singoli interventi specifici. Il Report viene presentato all'Organo di Gestione affinché prenda atto dell'attività svolta dalla Funzione.

IL PIANO FORMATIVO

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato Piano Formativo in materia di riciclaggio.

Il Piano Formativo di SICI SGR SPA intende soddisfare le seguenti esigenze:

- Assicurare l'aggiornamento su base continuativa di tutto il personale dipendente e i collaboratori;

- Portare a conoscenza di tutto il personale dipendente gli obblighi e le responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato rispetto della normativa antiriciclaggio;
- Riservare particolare cura allo sviluppo della preparazione dei dipendenti e dei collaboratori che sono a più diretto contatto con la clientela;
- Prevedere programmi di formazione specialistica per il Responsabile Antiriciclaggio;
- Assicurare l'aggiornamento sulle evoluzioni della normativa antiriciclaggio;

In adozione a quanto previsto nel nuovo Provvedimento del 1° agosto 2023 il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio deve altresì:

- nel caso di ricorso a un fornitore esterno, accertarsi che i soggetti cui sia affidato lo svolgimento dell'attività formativa possiedano le conoscenze in materia di antiriciclaggio richieste per garantire la qualità della formazione e che il contenuto di questa sia adeguato alle specificità di SICI SGR SPA;
- assicurare che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all'art. 48 del decreto antiriciclaggio siano portate a conoscenza di tutto il personale

L'ESERCIZIO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii., conduce l'esercizio annuale di autovalutazione al fine di analizzare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui è esposta la società nell'esercizio della sua attività.

Il processo di Autovalutazione viene condotto coerentemente con la metodologia indicata nel documento di Banca d'Italia *"Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"* che verte sulle seguenti macro-attività:

ATTIVITA'		AZIONI
1	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO INERENTE	Identificazione dei rischi attuali e potenziali cui è esposta la società
2	ANALISI DELLE VULNERABILITA'	Analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità
3	DETERMINAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO	Valutazione del livello di rischio cui è esposta la società in ragione del livello di rischio inerente e della robustezza dei presidi di mitigazione

4	AZIONE DI RIMEDIO	Interventi adottati dalla società per prevenire in maniera più efficace e mitigare il rischio di riciclaggio.
----------	--------------------------	---

L'esercizio di autovalutazione viene aggiornato con cadenza annuale e trasmesso in Banca d'Italia entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento della valutazione unitamente alla relazione annuale prodotta dalla Funzione Antiriciclaggio.

ULTERIORE REPORTISTICA PRODOTTA DALLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO

Il Responsabile Antiriciclaggio fornisce agli Organi di Direzione la seguente ulteriore ed eventuale documentazione:

- ✓ Analisi di impatto delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo sulle procedure aziendali;
- ✓ Proposte per la modifica o l'integrazione della normativa interna, finalizzate a rimuovere o prevenire i rischi di non conformità alla normativa di contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- ✓ Considerazioni o note sulle soluzioni organizzative raccomandate per la modifica dei processi operativi;
- ✓ Pareri rilasciati in forma scritta per prestare assistenza normativa e consulenza agli Organi di Vertice.

8. IL PRINCIPIO DELL'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

8.1 Premessa

SICI SGR SPA, in adempimento degli obblighi di adeguata verifica così come modulati dal principio *Risk based Approach*, ha adottato idonee procedure volte a profilare ciascun cliente in funzione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Tale approccio permette di massimizzare l'efficacia dei presidi aziendali razionalizzando l'uso delle risorse, al fine di porre particolare *focus* sulla clientela che è considerata maggiormente esposta a corruzione e al rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Al fine di individuare e valutare correttamente tali rischi, SICI SGR SPA tiene conto di specifici criteri che sono di supporto nel graduare intensità ed estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

8.2 Criteri generali di valutazione concernenti il cliente

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, SICI SGR SPA tiene conto dei criteri generali di cui all'articolo 17, comma 3 del D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii.; tali criteri si riferiscono sia alle caratteristiche al cliente che alle specificità dell'operazione.

Le figure che vengono prese in considerazione in tale fase sono le seguenti:

- **CLIENTE;**
- **TITOLARE EFFETTIVO;**
- **ESECUTORE.**

Nell'identificazione dei rischi connessi a tali figure, SICI SGR SPA considera il rischio correlato a:

- ambito di attività o professione svolta ;
- caratteristiche del cliente;
- natura e comportamento;
- area geografica di provenienza del soggetto e dei fondi;
- localizzazione dell'attività svolta e i paesi con i quali il soggetto ha collegamenti significativi;
- inclusione nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo;
- appartenenza alla categoria "PEP".

Nel caso di cliente diverso da persona fisica, viene valutata:

- la finalità della costituzione;
- scopi che persegue l'ente;
- modalità per il raggiungimento degli scopi;
- forma giuridica adottata.

I fattori di rischio che SICI SGR SPA prende in considerazione relativamente all'**attività** o alla **professione** di un cliente o del suo titolare effettivo sono i seguenti:

legami con settori tipicamente associati ad un rischio elevato di corruzione, quali ad esempio quello edilizio, farmaceutico e sanitario, del commercio di armi e della difesa, dell'industria estrattiva o degli appalti pubblici

legami con settori tipicamente associati ad un rischio elevato di ML/TF, quali ad esempio attività consistenti nell'offerta di servizi di rimessa di denaro, case da gioco e commercianti di metalli preziosi

legami con settori nei quali circolano ingenti quantità di denaro

legami politici (persona politicamente esposta) o altri legami rilevanti con una persona politicamente esposta

posizione di rilievo o elevato profilo nel settore pubblico tale da consentirgli di abusare di tale posizione per fini privati e di influenzare l'aggiudicazione di appalti pubblici

influenza nei confronti del governo o di altri importanti centri decisionali

essere una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato

essere un ente creditizio o un istituto finanziario di un paese con un regime efficace di AML/CFT e soggetto a vigilanza sulla conformità agli obblighi locali di AML/CFT

essere una Pubblica Amministrazione

I fattori di rischio che SICI SGR SPA prende in considerazione relativamente alla **reputazione** di un cliente o del suo titolare effettivo sono i seguenti:

esistenza di notizie negative sul cliente provenienti dai media o da altre fonti informative

sussistenza di accuse di criminalità o terrorismo attendibili e fondate

assenza di condanne penali

sottoposizione a congelamento dei beni a causa di procedimenti amministrativi o penali o di accuse di terrorismo o finanziamento del terrorismo

conoscenza di segnalazioni passate rispetto ad operazioni sospette

possesso di informazioni interne in merito all'integrità del cliente/titolare effettivo ottenute nel corso di un rapporto continuativo di lunga durata

I fattori di rischio che SICI SGR SPA prende in considerazione relativamente alla **natura** o al **comportamento** di un cliente o del suo titolare effettivo sono i seguenti:

sussistenza di dubbi sulla veridicità e sull'accuratezza dell'identità del soggetto

trasparenza e ragionevolezza degli assetti proprietari e di controllo

possibilità che il cliente possa essere impiegato come veicolo di intestazione patrimoniale

motivazioni valide alla base delle modifiche all'assetto proprietario e di controllo del cliente

richiesta di livelli di riservatezza non necessari o irragionevoli (riluttanza nel condividere informazioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela, tentativo di dissimulare la reale natura della propria attività,..)

facilità nello spiegare l'origine del patrimonio o dei fondi

il cliente è un'organizzazione senza scopo di lucro le cui attività potrebbero essere usate in modo improprio per finalità di finanziamento del terrorismo

I fattori di rischio che SICI SGR SPA prende in considerazione relativamente all'**area geografica** di un cliente o del suo titolare effettivo sono i seguenti:

presenza di fondi ricevuti da paesi nei quali è noto che operino gruppi terroristici

rispetto degli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale del paese nel quale il cliente (veicolo societario o trust) risulta registrato

presenza di un paese caratterizzato da carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT

presenza di informazioni, derivanti da organi investigativi e di polizia o da fonti di informazione pubbliche credibili e affidabili, che fanno ritenere che un paese finanzia o supporti attività terroristiche

conformità del paese alle norme internazionali nel campo della trasparenza e dello scambio di informazioni in ambito fiscale

8.3 Criteri generali di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione

Nell'individuare il rischio associato al prodotto o al servizio offerto, SICI SGR SPA prende in considerazione la struttura, il livello di trasparenza e complessità, il valore o la dimensione e i canali attraverso cui esso è distribuito.

Nello specifico, il processo di valutazione del rischio tiene conto dei seguenti aspetti:

- se il prodotto/servizio è associato all'utilizzo di contante;
- se sono consentite operazioni di valore elevato;
- se l'operazione è ragionevole in relazione all'attività svolta e al profilo economico del cliente e/o del titolare effettivo;

I fattori di rischio che SICI SGR SPA prende in considerazione relativamente alla **trasparenza, complessità e valore** del prodotto/servizio sono i seguenti:

possibilità di restare nell'anonimato o favorire l'occultamento dell'identità dei soggetti
complessità dell'operazione in termini di coinvolgimento di una pluralità di parti o paesi
conoscenza dei soggetti terzi nel caso in cui sia previsto che il pagamento arrivi da quest'ultimi

I fattori di rischio che SICI SGR SPA prende in considerazione relativamente ai **canali di distribuzione** del prodotto/servizio sono i seguenti:

presenza fisica del cliente al momento dell'identificazione
operatività a distanza
pericolo della sostituzione di persona o del furto d'identità
sottoposizione ad adeguata verifica da parte di un altro soggetto obbligato (es. banca)

8.4 Declinazione analitica ed operativa del processo di valutazione del rischio

Le procedure interne di SICI SGR SPA permettono di attribuire, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite in sede di censimento anagrafico, di accensione del rapporto o di monitoraggio dell'operatività posta in essere, un punteggio rappresentativo del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e di classificare i clienti in modo da poter eseguire, nei loro confronti, verifiche più o meno incisive in funzione della fascia di rischio individuata; la scala dei valori adottata da SICI SGR SPA prevede 5 classi di rischio:

- 1) **RISCHIO MOLTO BASSO;**
- 2) **RISCHIO BASSO;**
- 3) **RISCHIO MEDIO;**
- 4) **RISCHIO ALTO;**
- 5) **RISCHIO MOLTO ALTO.**

In sede di Istruttoria della pratica, sulla base degli elementi di valutazione acquisiti e dei fattori di rischio descritti nelle precedenti sezioni, viene definito il profilo di rischio associato a ciascun cliente; l'elaborazione di tale indice viene effettuata attraverso uno

specifico modello interno adottato dalla struttura che rispetta le disposizioni previste in materia (Allegato n. 4 alla presente Policy – Modello AR/2).

L'attribuzione di un determinato coefficiente di rischio, infatti, comporta una revisione degli elementi di adeguata verifica della clientela nell'arco di un determinato *range* temporale. Sinteticamente:

- 1) **Rischio molto basso/basso – revisione della pratica a n. 12 mesi;**
- 2) **Rischio medio – revisione della pratica a n. 10 mesi;**
- 3) **Rischio alto/molto alto – revisione della pratica a n. 6 mesi.**

Peraltro, l'attribuzione di una determinata rischiosità al cliente, ne consente di individuare la tipologia di adeguata verifica ad esso applicabile; in estrema sintesi:

- 1) **Rischio molto basso/basso – adeguata verifica semplificata / ordinaria**
- 2) **Rischio medio – adeguata verifica ordinaria (più incisiva, nel caso si ravvisino comportamenti anomali o disfunzioni di qualche tipo)**
- 3) **Rischio alto – adeguata verifica rafforzata – SOS nel caso di ragionevole dubbio di rischio concreto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**

Le strutture operative effettuano una prima valutazione in sede di adeguata verifica della clientela e raccolta della documentazione a supporto della stessa, all'atto del censimento anagrafico del cliente; il Responsabile Antiriciclaggio, successivamente, determina se il punteggio rappresentativo del livello di rischio attribuito da tali strutture sia adeguato e coerente con la conoscenza e il profilo del cliente e procede alla ratifica della suddetta valutazione.

Nel campo "note valutazione", il Responsabile Antiriciclaggio lascia traccia delle sue valutazioni e motivazioni inerenti il caso specifico ed allega, laddove necessario, la documentazione di supporto utilizzata in corso di valutazione; l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio viene, infatti, sempre validata dal Responsabile Antiriciclaggio, anche nel caso di conferma di quella proposta dalle strutture operative.

Qualora si ritenga che vada rafforzato il presidio, si provvede all'innalzamento del livello di rischio e all'adozione delle conseguenti azioni. Nel caso in cui ad un cliente venga attribuito un profilo di rischio "alto", le strutture operative e il Responsabile Antiriciclaggio provvedono ad approfondire la conoscenza della clientela in ottemperanza agli obblighi rafforzati di adeguata verifica. A tal fine monitorano con particolare attenzione l'evoluzione del rapporto, richiedendo informazioni aggiuntive e documentazione ulteriore a supporto.

L'eventuale abbassamento del livello di rischio di un cliente dovrà essere sempre autorizzato dalla Funzione Antiriciclaggio e le motivazioni sottese dovranno essere debitamente formalizzate e conservate.

A seconda del profilo di rischio attribuito, la SICI SGR SPA procede con una differente frequenza di aggiornamento dei dati relativi all'adeguata verifica e un'intensità maggiore nella raccolta delle informazioni di dettaglio.

Soprattutto in relazione ai rapporti continuativi, la SICI SGR SPA ha definito la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente al fine di renderla coerente con il livello di rischio; al ricorrere di eventi o circostanze suscettibili di modificare il profilo di rischio (assunzione della qualifica di PEP, cambiamenti rilevanti nell'operatività del cliente o nella compagine societaria, ecc.) il Responsabile Antiriciclaggio verifica, caso per caso, la congruità della classe di rischio assegnata al cliente e provvede eventualmente ad adeguarla alle novità intervenute.

Le procedure poste in essere dalla SICI SGR SPA sono finalizzate a:

- giungere ad una valutazione finale che benefici sempre della sensibilità e dell'intuizione dell'operatore;
- sfruttare quella componente informativa che non è riprodotta nell'oggettività del dato processato, ma che è comunque nella disponibilità dell'operatore e che può discendere anche dalle modalità relazionali del cliente, dalla percezione di spirito collaborativo o di chiusura, di preoccupazione o di fiducia;
- garantire che la ponderazione non sia eccessivamente influenzata da un unico fattore;
- assicurare che le valutazioni effettuate non si limitino a prendere solamente atto dei punteggi di rischio generati in maniera automatica dal sistema ma valutino il cliente e la sua operatività a 360°;
- garantire la corretta applicazione dell'approccio basato sul rischio attraverso un processo qualificato, tracciato e motivato.

9. GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

9.1 Ambito di applicazione e contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

SICI SGR SPA procede all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Ai sensi dell'art.17 del D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii., ciascun soggetto obbligato procede all'adeguata verifica della clientela nei seguenti casi:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo;

- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, superiore a 1.000 euro;
- in tutti i casi in cui:
 - vi è sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
 - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione

L'adeguata verifica della clientela è un processo strutturato che si articola nelle seguenti attività:

- a) identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- b) identificazione del titolare effettivo;
- c) verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo e, se rilevante, secondo un approccio basato sul rischio, dell'operazione occasionale;
- e) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Nel caso in cui SICI SGR SPA si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

Qualora tale impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, SICI SGR SPA pone fine al rapporto.

SICI SGR SPA adempie agli obblighi di adeguata verifica:

- nei confronti dei nuovi clienti;
- nei confronti dei clienti già acquisiti rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda necessaria in conseguenza di modifiche normative ovvero in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

Nel paragrafo che segue viene descritto operativamente il processo seguito dalla struttura per l'espletamento degli obblighi sopra citati.

9.2 *Processo di Adeguata verifica Ordinaria in SICI SGR SPA*

9.2.1 *Premessa*

Il Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019 prevede che i destinatari della normativa AML debbano procedere all'adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale, come definita dalla normativa di settore.

A tal riguardo è stato quindi chiarito che il rapporto delle SGR con i sottoscrittori delle quote dei fondi gestiti, riguardando l'attività istituzionale delle SGR, si caratterizza per la sua (normalmente lunga) durata e la molteplicità di operazioni (sottoscrizione, richiami e rimborsi). Di conseguenza, esso soddisfa tutti i requisiti previsti dalla legge affinché un rapporto sia qualificato come "continuativo".

Il Provvedimento Banca d'Italia del 30 luglio 2019 ha altresì escluso dagli obblighi di adeguata verifica i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio. Pertanto, in caso di assunzione o cessione di assets a valere sul portafoglio dei Fondi gestiti o in generale di stipula di contratti di servizi a valere sul patrimonio degli stessi, non vi è l'obbligo di adeguata verifica delle controparti.

Tuttavia, SICI SGR SPA ritiene comunque opportuno, in occasione di un'operazione di investimento o di disinvestimento, acquisire il questionario di adeguata verifica della clientela e la relativa documentazione di supporto.

9.2.2 *Identificazione del cliente e dell'esecutore*

A seguito della ricezione di manifestazioni di interesse per un Fondo della SGR in fase di emissione da parte di un potenziale Sottoscrittore, l'Area Amministrazione trasmette a quest'ultimo il questionario per l'adeguata verifica della clientela (Allegato n. 3 alla presente Policy – Modello AR/1).

Una volta ricevuto il modello e la documentazione a supporto richiesta, l'Area Amministrazione verifica la completezza della documentazione e la corretta compilazione del questionario; qualora ci siano delle incongruenze o delle mancanze, viene tempestivamente data comunicazione al cliente con preghiera di integrare/sanare le mancanze riscontrate nel set documentale e informativo.

Al completamento del processo identificativo e delle verifiche di primo livello espletate in questa fase, viene formalizzata sempre dall'Area Amministrazione la

valutazione del rischio che colloca il cliente in una delle cinque fasce di rischio in precedenza individuate (Allegato n. 4 alla presente Policy – Modello AR/2).

La suddetta valutazione unitamente a tutta la documentazione raccolta nella fase di adeguata verifica del cliente viene poi trasmessa al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio per i controlli di propria competenza.

La compilazione del questionario per l'adeguata verifica della clientela da parte dei Sottoscrittori viene richiesta anche dopo l'accensione del rapporto, sia nel caso di sottoscrizioni successive alla prima che con cadenza annuale ai fini del controllo costante; a tal proposito si rileva che questa modalità operativa adottata permette anche di adempiere a quanto previsto dalla normativa FATCA-CRS in tema di monitoraggio fiscale.

Nel caso di operazioni di **investimento**, nella fase istruttoria, l'Area Gestione trasmette il questionario per l'adeguata verifica alla società *target*; una volta ricevuto il modello, l'Area Gestione, coadiuvata anche dall'Area Amministrazione, verifica la completezza della documentazione e la corretta compilazione del questionario; qualora ci siano delle incongruenze o delle mancanze, viene tempestivamente data comunicazione alla società *target* con preghiera di integrare/sanare le mancanze riscontrate nel set documentale e informativo.

Come già visto nel caso dei Sottoscrittori, anche in questa fattispecie, dopo aver completato il processo identificativo e aver espletato le verifiche di primo livello, viene formalizzata dall'Area Gestione, confrontatasi con l'Area Amministrazione, la valutazione del rischio che colloca il soggetto in esame in una delle cinque fasce di rischio in precedenza individuate (Allegato n. 4 alla presente Policy – Modello AR/2).

La suddetta valutazione unitamente a tutta la documentazione raccolta nella fase di adeguata verifica della società *target* viene poi trasmessa al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio per i controlli di propria competenza.

Si precisa che l'investimento nelle società *target* non è configurabile come rapporto continuativo e pertanto non è segnalata l'operazione di erogazione di liquidità tramite aumento di capitale o sottoscrizione di titolo di debito.

Nel caso di operazioni di **disinvestimento**, l'Area Gestione trasmette il questionario per l'adeguata verifica della clientela all'acquirente della società in portafoglio; una volta ricevuto il modello, l'Area Gestione, coadiuvata anche dall'Area Amministrazione, verifica la completezza della documentazione e la corretta compilazione del questionario; qualora ci siano delle incongruenze o delle mancanze, viene tempestivamente data comunicazione all'acquirente della società in portafoglio con preghiera di integrare/sanare le mancanze riscontrate nel set documentale e informativo.

Come già visto nel caso dei Sottoscrittori e nelle operazioni di investimento, anche in questa fattispecie, dopo aver completato il processo identificativo e aver espletato le verifiche di primo livello, viene formalizzata dall'Area Gestione, confrontatasi con l'Area

Amministrazione, la valutazione del rischio che colloca il soggetto in esame in una delle cinque fasce di rischio in precedenza individuate (Allegato n. 4 alla presente Policy – Modello AR/2).

La suddetta valutazione unitamente a tutta la documentazione raccolta nella fase di adeguata verifica dell'acquirente della società in portafoglio viene poi trasmessa al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio per i controlli di propria competenza.

A livello di documentazione a supporto del processo di adeguata verifica, si evidenzia quanto segue:

- qualora il cliente sia **persona fisica**, l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta mediante il codice fiscale ed un documento d'identità non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento dell'esecuzione dell'operazione. Con le medesime modalità vanno altresì identificati i contestatari e l'esecutore. Nel caso dell'esecutore, devono essere altresì acquisite le informazioni relative al conferimento della delega con potere di rappresentanza;
- qualora il cliente sia un soggetto **diverso da persona fisica** è verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Pertanto, in tali casi, l'identificazione va espletata nei confronti:

- del **cliente**: attraverso l'acquisizione dei dati identificativi nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore; nel caso di organizzazioni non profit, andrà acquisita anche l'informazione circa la classe di beneficiari cui si rivolgono le attività svolte (ad es. senza tetto, disabili, vittime di catastrofi naturali e di guerre, etc.);
- dell'**esecutore**: oltre all'acquisizione dei dati identificativi, andranno acquisite informazioni circa il conferimento dei poteri di rappresentanza.

I documenti ritenuti validi a tali fini, nell'ambito della normativa interna di SICI SGR SPA, sono:

1. carta d'identità,
2. passaporto,
3. patente di guida (anche laddove rilasciata dagli uffici della Motorizzazione Civile).
4. Permesso di soggiorno
5. Ulteriori tipologie di documenti ammessi dalla normativa in esame

All'atto del censimento anagrafico del cliente è verificata la presenza dello stesso nelle black list (es. terroristi), sono consultate fonti aperte per verificare eventuali informazioni pregiudizievoli pubblicamente note e qualsiasi altra fonte/banca dati ritenuta necessario in funzione del livello di rischio attribuito al soggetto.

9.2.3 Identificazione del titolare effettivo

L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente sulla base dei dati identificativi da questi forniti, ovvero in altro modo, facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili

Per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, si richiede l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

All'atto dell'identificazione il cliente va invitato a dichiarare se il rapporto è instaurato per conto di un altro soggetto e a fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Nel quadro del controllo costante, i destinatari valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; gli adempimenti vanno espletati per ciascuno di essi.

Di seguito si riportano i "**criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche**" previsti all'art. 20 del D.Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.:

- Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a)** costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 % del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b)** costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 % del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
- Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a)** del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b)** del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c)** dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a)** i fondatori, ove in vita;
 - b)** i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c)** i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
- Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
- I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

9.2.4 La verifica dei dati relativi al Cliente, all'Esecutore e al Titolare Effettivo

La verifica dei dati relativi al cliente, all'esecutore e al titolare effettivo richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione; la necessità di tale verifica assume maggiore rilevanza soprattutto nelle fattispecie in cui sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, in aderenza all'approccio basato sul rischio che permea l'intera normativa antiriciclaggio.

SICI SGR SPA, con riferimento alla verifica dei dati del cliente-persona fisica e dell'esecutore, procede come di seguito indicato:

- Accerta l'autenticità e la validità del documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente acquisito;
- Verifica l'esistenza e l'ampiezza del potere di rappresentanza in capo all'esecutore;
- Per i soggetti minori di età, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, verifica i dati attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata; in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato;
- Per i soggetti non comunitari, accerta l'autenticità e la validità del passaporto, del permesso di soggiorno, del titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o di altro documento equivalente;
- Qualora emergano dubbi o incongruenze, effettua ulteriori riscontri.

Nel caso in cui il cliente non sia una persona fisica, SICI SGR SPA procede, invece, come di seguito indicato:

- Effettua il riscontro con informazioni desumibili da fonti affidabili e indipendenti acquisite in via autonoma o per il tramite del cliente conservando copia in formato cartaceo o elettronico;
- In merito alla titolarità effettiva adotta misure proporzionate al rischio per ricostruire l'assetto proprietario e di controllo, consultando ogni fonte informativa utile e verificando i dati, alla luce del profilo di rischio (ad esempio il registro delle imprese, gli albi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci, le comunicazioni rese al pubblico, i registri dei titolari effettivi istituiti in altri paesi comunitari, le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche e acquisite anche attraverso i siti web, ecc.).

Il principio base che regola l'aspetto della verifica dei dati è l'approccio basato sul rischio che comporta la valutazione, da parte di SICI SGR SPA, dell'estensione e della profondità dei riscontri da effettuare

9.2.5 L'operatività a distanza

SICI SGR SPA si trova talvolta a gestire l'operatività con il cliente "a distanza" stante l'impossibilità di averlo fisicamente presente in sede.

Preso atto che l'assenza di un contatto diretto con il cliente o con l'esecutore potrebbe costituire una situazione potenzialmente a maggior rischio, SICI SGR SPA, consapevole del rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica e del conseguente rischio che venga gravemente compromessa l'attendibilità dei dati raccolti nell'ambito dell'operatività aziendale, adotta i seguenti presidi:

- vengono acquisiti i dati identificativi del cliente e viene effettuato il riscontro su un valido documento d'identità su una copia ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico e con modalità analoghe;
- vengono effettuati riscontri ulteriori rispetto a quelli previsti nel paragrafo 9.2.4 che vengono valutati caso per caso anche in funzione del profilo di rischio attribuito al cliente (ad esempio richiesta di invio di documentazione controfirmata, utilizzo della PEC come modalità di trasmissione, richiesta di un doppio documento d'identità, verifica su residenza, domicilio, e attività svolta anche tramite richieste di informazioni ai competenti uffici, ecc.);
- in presenza di un più elevato rischio del cliente, la Funzione Antiriciclaggio interviene valutando i presidi opportuni da adottare nel caso specifico.

Qualora SICI SGR SPA non sia in grado di ottenere tali dati e informazioni, non da corso all'operazione, non avvia il rapporto continuativo ovvero pone fine al rapporto già in essere e valuta se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Tale condotta viene tenuta anche nel caso in cui SICI SGR SPA non riesca a verificare l'attendibilità dei dati o ad avere certezza circa la coincidenza fra il cliente da identificare e il soggetto cui si riferiscono i dati e le informazioni trasmesse ovvero se, dalle verifiche effettuate e dalle misure adottate, emerge la falsità o l'incoerenza delle informazioni fornite a distanza.

9.2.6 L'acquisizione e la valutazione delle informazioni su scopo e natura

SICI SGR SPA acquisisce e valuta le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto al fine di acquisire sia elementi conoscitivi sulle caratteristiche dell'operatività richiesta dalla clientela e sullo scopo immediato cui quell'operatività è diretta, sia ogni ulteriore dato che consenta di inquadrare quell'operatività nell'ambito del profilo economico finanziario del cliente.

Tale adempimento consente di connettere l'operatività astratta desumibile dall'oggettività del servizio al cliente specifico, personalizzando il corredo informativo relativo a quell'operatività.

La profondità e l'estensione che SICI SGR SPA effettua su questo fronte sono correlate al profilo di rischio.

Le informazioni che in ogni caso vengono acquisite e valutate sono le seguenti:

- le finalità relative all'accensione del rapporto;
- le relazioni tra il cliente e l'esecutore;
- la relazione tra il cliente e il titolare effettivo del rapporto;
- l'attività lavorativa ed economica svolta e, in generale, le relazioni d'affari del cliente e del titolare effettivo.

Sulla base dell'approccio basato sul rischio, SICI SGR SPA può procedere all'acquisizione di ulteriori informazioni:

- l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;
- la situazione economica (es. fonti di reddito);
- la situazione patrimoniale (possono essere acquisiti, ad esempio, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);
- la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.

La Funzione Antiriciclaggio verifica la compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente con le informazioni acquisite autonomamente ed in caso di difformità ne dà comunicazione alle strutture operative e dirigenziali.

9.2.7 Il controllo costante nel corso del rapporto

Il controllo costante nel corso del rapporto continuativo risponde alla duplice esigenza di mantenere aggiornato il profilo del cliente e di individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Tale controllo costante si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'Intermediario ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.

L'aggiornamento va comunque effettuato quando risulti che non sono più attuali

le informazioni rilevanti per l'adeguata verifica precedentemente acquisite. Le risultanze del controllo possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette, al congelamento dei fondi, all'astensione all'effettuazione dell'operazione o alla chiusura del rapporto.

Come già detto nel paragrafo 9.2.2, SICI SGR SPA effettua questa fase di monitoraggio con cadenza annuale sottoponendo nuovamente ai Sottoscrittori il questionario per l'adeguata verifica della clientela; tale approccio permette di:

- avere sempre i dati del cliente aggiornati;
 - gestire tempestivamente eventuali variazioni intervenute nell'organo amministrativo e nella compagine sociale (qualora si tratti di persona non fisica);
 - adempiere a quanto previsto dalla normativa FATCA-CRS in tema di monitoraggio fiscale;
 - di rivalutare la posizione del cliente al fine di stabilire se il profilo di rischio è rimasto inalterato o necessita di revisione/aggiornamento; in particolare, con riferimento ai clienti che sono stati classificati con un profilo di rischio "alto" la Funzione Antiriciclaggio può decidere di:
 - riportare il profilo di rischio del cliente ad un livello inferiore ("irrelevante", "basso", "medio") nel caso sia valutato insussistente il rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
 - esperire gli obblighi di adeguata verifica rafforzata;
- Sulla base delle informazioni raccolte il Responsabile Antiriciclaggio può decidere di:
- in caso di insussistenza di un rischio di riciclaggio, archiviare la pratica con le evidenze fornite dal personale interno di SICI SGR SPA;
 - in caso di sussistenza di un rischio di riciclaggio, esperire gli obblighi di adeguata verifica rafforzata.

9.2.8 Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica e obbligo di astensione

Nel caso in cui SICI SGR SPA si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, procede nella seguente maniera:

- si astiene dall'instaurare il rapporto/eseguire l'operazione;
- pone fine al rapporto nel caso in cui il rapporto contrattuale è in corso d'esecuzione;
- ove ne ricorrano le condizioni, invia una segnalazione di Operazione Sospetta a Banca d'Italia.

Indipendentemente dalla fattispecie che si verifichi nel caso concreto, il Responsabile Antiriciclaggio procede a documentare all'interno del fascicolo la documentazione e la valutazione a supporto della scelta operata.

9.3 Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 del D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii., SICI SGR SPA può avvalersi dei soggetti terzi previsti dalla normativa per le operazioni di adeguata verifica della clientela.

In tal caso, viene acquisita idonea attestazione rilasciata dal terzo che ha invece provveduto ad adempierli direttamente.

SICI SGR SPA verifica preliminarmente che:

- l'attestazione è chiaramente riconducibile al terzo attestante; a tal fine viene verificata la sottoscrizione da parte del personale a ciò autorizzato e viene richiesto l'invio con sistemi informatici;
- l'attestazione sia trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente;
- l'attestazione confermi espressamente il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante.

Il Responsabile Antiriciclaggio verifica che l'attestazione contenga i seguenti elementi:

- i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo;
- l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto da aprire e dell'operazione occasionale da eseguire ai fini dell'adempimento del relativo obbligo.

Il Responsabile Antiriciclaggio, all'esito dell'esame della documentazione ricevuta, valuta se richiedere al terzo attestante la trasmissione tempestiva di copia dei documenti e delle informazioni acquisite in fase di adeguata verifica della clientela.

Alla conclusione di tale fase, il Responsabile Antiriciclaggio valuta se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e in caso contrario provvede a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;
- astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o dall'eseguire l'operazione, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

9.4 **Obblighi di adeguata verifica semplificata della clientela**

L'adeguata verifica semplificata prevede adempimenti attenuati per alcune categorie di clienti e tipologie di prodotti, ambedue caratterizzate da un ridotto rischio di riciclaggio (vedasi ALLEGATO 1 alla presente *Policy*).

SICI SGR SPA, in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, applica misure di adeguata verifica semplificata, eseguendo tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica ordinaria, ma riducendone profondità, estensione e frequenza.

Le misure semplificate seguite da SICI SGR SPA attengono pertanto principalmente alla fase del "monitoraggio nel continuo del rapporto".

Tale processo semplificato non può essere posto in essere qualora sussistano dubbi, incertezze o incongruenze in relazione ai dati identificativi e alle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente, dell'esecutore ovvero del titolare effettivo.

Nel caso in cui ci siano tutti i presupposti per eseguire l'adeguata verifica semplificata, SICI SGR SPA procede nella seguente maniera:

- viene adottata una maggiore elasticità sulle tempistiche legate all'identificazione del cliente e del titolare effettivo, procedendo alla raccolta immediata dei dati identificativi dello stesso e rinviando ad un massimo di 30 giorni l'effettiva acquisizione del documento;
- viene prevista una riduzione della quantità di informazioni da raccogliere dal momento che la verifica del titolare effettivo può essere effettuata, ad esempio, acquisendo una dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità;
- viene prevista una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica sebbene SICI SGR SPA abbia deciso comunque, pur in presenza di una verifica semplificata, di sottoporre annualmente il questionario di adeguata verifica ai Sottoscrittori;
- viene prevista una riduzione della profondità delle analisi funzionali al monitoraggio del rapporto.

Nel corso del rapporto con il cliente, viene periodicamente verificata la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata e nel caso in cui:

1. vengano meno le condizioni per l'applicazione delle misure semplificate;
2. le attività di monitoraggio sulla complessiva operatività del cliente e le informazioni acquisite nel corso del rapporto inducano ad escludere la presenza di una fattispecie a basso rischio,
3. c'è comunque un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo,

il Responsabile Antiriciclaggio provvede a prendere le opportune decisioni in merito all'idonea profilazione del cliente.

9.5 Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela

L'adeguata verifica rafforzata richiede un potenziamento delle acquisizioni informative e dei controlli; a tal proposito, SICI SGR SPA, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (vedasi ALLEGATO 2 alla presente *Policy*), applica misure di adeguata verifica rafforzata, eseguendo tutte le fasi di cui consta il processo di adeguata verifica ordinaria, ma intensificandone profondità, estensione e frequenza.

Si considerano sempre a rischio elevato le seguenti fattispecie:

- a) clienti residenti in paesi terzi ad alto rischio;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario bancario o finanziario corrispondente con sede in un paese terzo;
- c) rapporti continuativi o operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi qualificabili come persone politicamente esposte;
- d) clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità cui le medesime sono preordinate.

SICI SGR SPA inoltre applica misure rafforzate nel caso in cui:

- a) il cliente, esecutore o il titolare effettivo sia sottoposto ad indagini e/o provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- b) il cliente eserciti un tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischio corruzione;
- c) il cliente, esecutore o titolare effettivo ricopra cariche pubbliche in ambiti non ricompresi nella nozione di PEP ma per i quali comunque sussista una rilevante esposizione al rischio di corruzione;
- d) la profilatura della clientela evidenzi un punteggio appartenente alla fascia di rischio alta;
- e) il cliente, esecutore o titolare effettivo sia stato oggetto di segnalazione di operazione sospetta.

Oltre a tali casi, le strutture operative e la Funzione Antiriciclaggio possono richiedere l'esecuzione di un'adeguata verifica rafforzata ogni qual volta lo ritengano opportuno, sulla base delle informazioni in loro possesso.

SICI SGR SPA, appurati i presupposti per l'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata, adotta il seguente approccio:

- **acquisisce maggiori informazioni sul cliente e sul titolare effettivo:**
vengono acquisite e valutate informazioni sulla reputazione del cliente e/o del titolare effettivo, su atti pregiudizievoli nei relativi confronti anche attingendo a informazioni pubblicamente accessibili esterne al patrimonio aziendale e vengono infine valutate informazioni riguardanti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene stretti rapporti d'affari nonché quelle relative ad attività esercitate, anche in passato, dal cliente e/o titolare effettivo. A tal proposito viene raccolto anche un secondo documento d'identità per una verifica rafforzata dell'identità del soggetto stesso;
- **effettua una più accurata valutazione della natura e dello scopo del rapporto:**
tale valutazione è finalizzata a comprendere appieno natura e scopo del rapporto e si basa sull'acquisizione di informazioni sul numero, l'entità e la frequenza delle operazioni richieste, sulle ragioni per cui il cliente chiede un determinato prodotto o servizio, sulla provenienza e/o destinazione dei fondi e sulla natura dell'attività svolta dal cliente e/o titolare effettivo. Tali informazioni supplementari permettono di inquadrare meglio l'operatività del cliente ed individuare eventuali scostamenti che potrebbero determinare elementi di sospetto;
- **verifica l'origine del patrimonio e dei fondi del cliente:**
a tal fine vengono acquisiti bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari. In tale valutazione incide profondamente la provenienza da settori economici ad alto rischio, quali giochi e scommesse, smaltimento dei rifiuti, edilizia, sanità, industria bellica e commercio di armi. Le informazioni acquisite sono finalizzate a valutare la coerenza della complessiva operatività del cliente con l'attività svolta e con il fatturato aziendale;
- **intensifica la frequenza delle verifiche adotta un maggior grado di profondità nelle analisi effettuate nell'ambito del controllo costante del rapporto continuativo:**
a tal fine, vengono effettuati controlli più frequenti (periodicità semestrale) sul rapporto continuativo per rilevare tempestivamente eventuali variazioni del profilo di rischio del cliente e la ricorrenza di fattispecie previste negli indicatori di anomalia e schemi di anomalia;
- **prevede la richiesta dell'autorizzazione da parte di un alto dirigente per l'avvio o la prosecuzione del rapporto.**

9.6 **Persone Politicamente Esposte**

Le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono ritenute a più alto rischio di riciclaggio in quanto maggiormente esposte a potenziali fenomeni di corruzione; tra gli

strumenti di prevenzione implementati da SICI SGR SPA rientra l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica al fine di analizzare l'origine dei fondi da loro utilizzati e valutare la coerenza delle operazioni poste in essere con il profilo economico/patrimoniale del cliente.

Le misure rafforzate si sostanziano principalmente nelle seguenti attività:

- a) definizione di procedure per determinare se il cliente è una PEP;
- b) ottenimento dell'autorizzazione da parte dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione prima di avviare o proseguire un rapporto con tali clienti;
- c) adozione di misure necessarie a stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo/operazione;
- d) monitoraggio costante e rafforzato del rapporto (semestrale).

Ai fini della corretta e tempestiva individuazione delle PEP's, viene condotta un'attività di verifica che agevola l'individuazione di tali soggetti attraverso l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili a livello aziendale ed extra aziendale.

Nel questionario di adeguata verifica è prevista una specifica sezione nella quale il cliente/esecutore dichiara, sotto la propria responsabilità, di appartenere o meno alla categoria delle Persone Politicamente Esposte; in caso di riscontro positivo, tale informazione viene arricchita con ulteriori approfondimenti.

In fase di accensione del rapporto, costituisce valore aggiunto la conoscenza diretta del cliente e la raccolta di informazioni, anche di tipo informale, possibile sfruttando la collaborazione del cliente stesso nel fornire dati utili per chiarire la propria posizione e delineare la rete di relazioni familiari e d'affari.

In fase di monitoraggio, le informazioni sull'assunzione o le modifiche allo status di PEPs derivano dallo sfruttamento del patrimonio informativo interno all'azienda ovvero desunte da fonti esterne aperte (ad es. liste pubbliche, internet).

Alle PEPs così individuate viene attribuito in ogni caso un profilo di rischio "alto" coerente con i principi di sana e prudente gestione del rischio di riciclaggio; SICI SGR SPA, pur comprendendo l'esposizione al rischio derivante dall'operare con tali soggetti, dopo aver espletato tutte le misure rafforzate di adeguata verifica e dopo aver appurato che non emergono criticità particolare, procede comunque all'instaurazione/prosecuzione del rapporto.

L'adeguata verifica delle PEPs è in capo unicamente al Responsabile Antiriciclaggio che si confronta con l'Alta Dirigenza per qualsiasi azione in merito.

SICI SGR SPA, al fine di acquisire una ragionevole certezza sulla liceità dell'operazione e una piena conoscenza del profilo economico/patrimoniale del cliente, ritiene opportuno indagare sull'origine dei fondi impiegati nel rapporto basandosi su approfondimenti legati al rapporto di collaborazione con il cliente stesso e tratti da fonti terze.

Il Responsabile Antiriciclaggio predispone una scheda di raccolta delle seguenti informazioni:

- ✓ origine dei fondi utilizzati nel rapporto;
- ✓ situazione economica (fonti di reddito) e patrimoniale del cliente;
- ✓ situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari rientranti nella nozione di PEPs;
- ✓ eventuali relazioni d'affari rilevanti ai fini della normativa (ad es. partecipazioni societarie);
- ✓ valutazioni del Responsabile Antiriciclaggio.

La scheda dovrà essere corredata da documentazione a supporto richiesta al cliente o acquisita presso fonti pubbliche (ad es. dichiarazione dei redditi, bilanci, dichiarazioni e attestati provenienti da altri soggetti obbligati).

Nella fase di monitoraggio, SICI SGR SPA assicura verifiche più penetranti e frequenti rispetto a quanto avviene per le altre fattispecie di clientela; la complessiva revisione della posizione avviene con periodicità semestrale.

Ai fini del monitoraggio, SICI SGR SPA utilizza sia i dati presenti in azienda e sia quelli desunti da fonti esterne aperte (ad es. internet). Le valutazioni, adeguatamente motivate, vengono formalizzate in modo esaustivo e sono finalizzate alla verifica della permanenza o la modifica delle condizioni che consentono la prosecuzione del rapporto stesso in base alle prescrizioni normative.

10. LA CONSERVAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI

10.1 *La conservazione dei dati*

SICI SGR SPA, in tema di conservazione di dati, documenti e informazioni, si attiene a quanto previsto dagli artt. 31-34 del D.Lgs.231/2007 e ss.mm.ii.e alle Disposizioni di Banca d'Italia per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 24/03/2020.

Nello specifico, vengono conservati tutti i documenti, dati e informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio per prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio/finanziamento del terrorismo o necessari a consentire lo svolgimento delle attività di analisi spettanti alle Autorità competenti.

Seppur soppresso l'obbligo di registrazione, SICI SGR SPA ha continuato a mantenere ed alimentare l'AUI, adottandolo come sistema di conservazione informatizzato in grado di rispettare i nuovi requisiti previsti dalla normativa.

Nello specifico, il sistema di conservazione adottato assicura:

- ✓ l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente;
- ✓ l'acquisizione tempestiva dei documenti, dei dati e delle informazioni con indicazione della relativa data;
- ✓ l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità degli stessi successivamente alla loro acquisizione;
- ✓ l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- ✓ la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità degli stessi.

Da un punto di vista temporale, SICI SGR SPA completa l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni "tempestivamente" e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.

I dati e le informazioni acquisite sono conservate per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

La documentazione conservata permette di ricostruire:

- la data di instaurazione del rapporto;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo, dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

Il sistema di conservazione adottato è idoneo a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità antiriciclaggio; a tal proposito, sono stati identificati

i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e ad accedere ai dati e alle informazioni in esso conservati.

I dati raccolti e conservati da SICI SGR SPA sono poi oggetto di trasmissione mensile alla UIF (Segnalazioni SARA); tali dati aggregati riguardano l'operatività di SICI SGR SPA e sono finalizzati a consentire l'effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio/finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali.

10.2 Documenti, dati e informazioni da conservare e da rendere disponibili alle autorità

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto antiriciclaggio, i destinatari conservano copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

I destinatari conservano altresì le informazioni relative a:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi: il punto operativo di instaurazione del rapporto, la data di instaurazione e la data di chiusura del rapporto;
- b) con riferimento alle operazioni occasionali da sottoporre ad adeguata verifica e alle operazioni a valere sui rapporti continuativi: la data di effettuazione; l'importo; il segno monetario; la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato.

Con riferimento alle operazioni occasionali per le quali l'adeguata verifica non è dovuta, i destinatari conservano, oltre a quanto previsto alla lettera b), i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il cliente e l'esecutore, nonché, ove noti, il settore di attività economica e i dati e le informazioni idonei a identificare in modo univoco il titolare effettivo.

In base all'articolo 5 del Provvedimento Banca d'Italia del 24/03/2020, i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF i seguenti dati e informazioni:

- a) con riferimento ai rapporti continuativi: il numero del rapporto e il settore di attività economica. Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni riferiti ai rapporti sono altresì rese disponibili, mantenendone la storicità;
- b) con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, oltre ai dati e alle informazioni previsti: la causale che codifica la tipologia dell'operazione; l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato e il settore di attività economica del cliente intestatario dell'eventuale rapporto.

Oltre a quanto indicato e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

Fermo il limite di importo previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accredito i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

Si precisa che, ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

La Società, con apposito accordo di esternalizzazione, si avvale di un soggetto esterno (di seguito "Provider esterno") - dotato di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza - per l'adempimento degli obblighi di conservazione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni.

La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo alla SGR, tenuta a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate al soggetto esterno.

La SGR utilizza l'Archivio Unico Informatico al fine di rendere disponibile a Banca d'Italia e alla UIF i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del Provvedimento del 26 marzo 2020.

Da un punto di vista operativo, l'accensione e la chiusura del rapporto continuativo con i Sottoscrittori, nonché le operazioni di versamento e rimborso delle quote sottoscritte e di distribuzione dei proventi, sono comunicate dall'Area Amministrazione all'outsourcer incaricato della tenuta dell'Archivio Unico Informatico.

Nelle operazioni di disinvestimento, si evidenzia che, nel caso in cui l'acquirente non sia un intermediario esente ai sensi della vigente normativa, è registrata nell'Archivio Unico Informatico l'operazione di incasso del prezzo di cessione qualora pari o superiore alla soglia di 5 mila euro.

Si precisa che l'investimento nelle società target non è configurabile come rapporto continuativo e pertanto non è segnalata l'operazione di erogazione di liquidità tramite aumento di capitale o sottoscrizione di titolo di debito.

Le registrazioni affluite in AUI sono consultabili dalle funzioni di controllo, tramite estrazione dati richieste al Provider esterno, dalle Autorità di Vigilanza e dall'UIF con accesso diretto ed immediato alle informazioni utili e ai locali in cui opera il Provider esterno.

La Società si avvale delle esenzioni di cui all'art. 8 del Decreto AML, il quale consente la possibilità di non registrare in AUI i dati e le informazioni di cui all'art. 5 del Provvedimento Banca d'Italia del 24 marzo 2020 relativamente ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali posti in essere con:

- intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto AML, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v), aventi sede in Italia o in un altro Stato membro;
- intermediari bancari e finanziari con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 al Provvedimento del 30 luglio 2019;
- i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto AML;
- la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

10.3 Obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF (SARA)

La Società trasmette all'UIF, con cadenza mensile, la segnalazione dei dati aggregati delle registrazioni inserite in AUI. L'invio deve essere effettuato entro il secondo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento.

In caso di errori di segnalazioni trasmesse nel corso degli ultimi cinque anni, la Società provvede ad inviare senza ritardo i dati sostitutivi. Qualora gli errori riguardino periodi antecedenti, comunque non oltre i dieci anni, prima di effettuare la correzione la Società comunica alla UIF la tipologia di errore, le operatività coinvolte e il relativo numero di operazioni nonché l'ammontare delle operazioni. Qualora i dati errati siano inerenti a periodi antecedenti l'entrata in vigore del Provvedimento del 25 agosto 2020, le segnalazioni sostitutive saranno inviate sulla base dei criteri di aggregazione tempo per tempo vigenti.

Nell'assolvimento di tale compito, la Società si avvale del Provider esterno che, sulla base dei dati presenti in AUI, produce un file conforme agli standard tecnici previsti dalla vigente normativa, che l'Area Amministrazione trasmette in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line. Qualora nel corso del mese non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, è comunque necessario trasmettere una segnalazione negativa. La SGR trasmette al Provider esterno evidenza dell'avvenuta segnalazione tramite INFOSTAT-UIF.

Ai fini della produzione dei dati aggregati, la procedura prende in esame le registrazioni presenti in AUI, relative alle operazioni inerenti all'attività istituzionale della Società di importo pari o superiore a 5 mila euro.

Sono invece escluse dagli obblighi di comunicazione le operazioni poste in essere dalla stessa Società con:

- i seguenti intermediari: a) banche; b) Poste Italiane S.p.a., per l'attività di bancoposta; c) istituti di moneta elettronica (IMEL); d) istituti di pagamento (IP); e) società di intermediazione mobiliare (SIM); f) società di gestione del risparmio (SGR); g) società di investimento a capitale variabile (SICAV); h) società di investimento a capitale fisso (SICAF); i) intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB; j) imprese di assicurazione che operano nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, CAP; k) succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo; l) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; m) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
- gli intermediari bancari e finanziari - non destinatari delle Disposizioni per l'invio dei Dati Aggregati - comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 del Provvedimento del 30 luglio 2019;
- i soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, del Decreto AML (i.e. le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari);
- la tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d'Italia.

Si precisa che prima della produzione e dell'invio dei dati aggregati, nella prassi attuale la SGR, entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, comunica per email al Provider esterno eventuali rapporti e/o operazioni da registrare in AUI.

Il Provider esterno, a seguito di tale comunicazione, effettua le apposite registrazioni e produce un'estrazione provvisoria in formato pdf che invia alla SGR per gli opportuni controlli. Se il risultato dei controlli è positivo, il Provider esterno cristallizza la registrazione e, nei primi giorni successivi al mese di riferimento, chiude l'AUI in modo definitivo, producendo un'apposita estrazione in formato pdf condivisa con la SGR.

ALLEGATO 1 – FATTORI DI BASSO RISCHIO

A) Fattori di basso rischio relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

- 1) società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che includono quelli di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
- 2) pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
- 3) clienti che sono residenti o hanno sede in aree geografiche a basso rischio. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo siano residenti, abbiano la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con paesi o aree geografiche a basso rischio, in base ai criteri della lettera C);
- 4) intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio - ad eccezione di quelli di cui alle lettere i), o), s) e v) - ed intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo con un efficace regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Nel valutare la sussistenza in concreto di un basso rischio, i destinatari considerano, tra l'altro, l'eventuale adozione nei confronti dell'intermediario, di sanzioni di vigilanza o di misure di intervento, per inosservanza degli obblighi antiriciclaggio.

B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- 1) contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
- 2) forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'art. 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
- 3) regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
- 4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
- 5) prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità. Si fa riferimento a prodotti e servizi poco esposti a un possibile utilizzo per fini illeciti. Rilevano in tale ambito prodotti con funzionalità limitate (ad es., con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio per il consumatore) e che non consentano l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo.

C) Fattori di basso rischio geografici:

- 1) paesi comunitari;

2) paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio. Si fa riferimento ai paesi con presidi antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo comparabili a quelli previsti dalla quarta direttiva e che sono associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto;

3) paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione contro le pratiche di corruzione; i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

4) paesi terzi che, sulla base di fonti autorevoli e indipendenti (es. rapporti di valutazione reciproca ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata), siano dotati di un efficace sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Esempi di fonti autorevoli e indipendenti sono i rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal); l'elenco del GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; i rapporti adottati dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del Financial Sector Assessment Program; le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori.

ALLEGATO 2 – FATTORI DI RISCHIO ELEVATO

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

1. rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale o. A titolo esemplificativo, sono prese in considerazione circostanze in cui il cliente o l'eventuale esecutore sono riluttanti nel fornire le informazioni richieste, nonché situazioni in cui gli stessi variano ripetutamente le informazioni fornite, danno informazioni incomplete o erranee, ovvero non sono in grado di produrre documentazione in merito alla propria identità, salvo i casi legittimi, quali quello dei richiedenti asilo. Sono tenuti in considerazione altresì eventuali comportamenti sintomatici della volontà del cliente di evitare l'instaurazione di un rapporto continuativo, ad esempio, qualora il cliente chieda di effettuare una o più operazioni occasionali nonostante l'apertura di un rapporto continuativo risulterebbe economicamente più ragionevole;

2. clienti e/o titolare effettivo residenti o aventi sede in aree geografiche a rischio elevato. Tale fattore ricorre nei casi in cui il cliente e/o il titolare effettivo sono residenti, ovvero hanno la sede principale delle proprie attività ovvero rilevanti collegamenti con Paesi a rischio elevato secondo i criteri di cui alla lettera C del presente Allegato. In particolare, quando il cliente è residente ovvero ha sede in un'area geografica a rischio elevato è opportuno valutare se sussiste una valida ragione economica o legale che giustifica la tipologia di rapporto continuativo o di operazione richiesti ovvero se le necessità finanziarie del cliente possano essere più propriamente soddisfatte nel paese di residenza ovvero in cui il cliente ha sede;

3. indici reputazionali negativi relativi al cliente e/o al titolare effettivo e/o all'esecutore. Rileva, tra l'altro, la sussistenza di: procedimenti penali, quando tale informazione è notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscono l'utilizzo da parte del destinatario stesso ai sensi del codice di procedura penale; procedimenti per danno erariale; procedimenti per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; eventuali sanzioni amministrative irrogate per violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente o del relativo titolare effettivo. I destinatari considerano altresì la sussistenza di precedenti segnalazioni di operazioni sospette inoltrate alla UIF in relazione al cliente e/o al titolare effettivo. Nel valutare le notizie negative provenienti dai media o da altre fonti informative i destinatari ne considerano la fondatezza e l'attendibilità basandosi, tra l'altro, sulla qualità e sull'indipendenza di tali fonti informative e sulla ricorrenza di tali informazioni. Le informazioni inerenti alla reputazione rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente e/o al titolare effettivo in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari. Resta ferma la necessità di verificare la ricorrenza di nominativi nelle liste delle persone o degli enti associati ai fini dell'applicazione degli obblighi di congelamento previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti emanati dal MEF ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

4. strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale. E' il caso, a titolo esemplificativo, di trust, società fiduciarie, fondazioni e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari. Specifica attenzione è posta a

strutture societarie e trust qualificabili come veicoli di interposizione aventi sede in paesi che, in esito alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni nn. 24 e 25 e al "Risultato immediato" (Immediate Outcome) n. 5 (33) in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust. Vanno altresì considerate ad elevato rischio entità aventi sede in paesi che presentano valutazioni negative del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali. Con riferimento alle società fiduciarie, la vigilanza della Banca d'Italia costituisce un fattore di mitigazione del rischio, che può determinare l'applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica. Nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, rileva l'improprio utilizzo delle società veicolo volto a schermare la titolarità effettiva di determinate attività, ostacolando la corretta ricostruzione dei flussi finanziari da queste generati;

5. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari (cd. nominee shareholder). Si fa riferimento, nella prima ipotesi, a casi di società costituite o patrimonializzate attraverso strumenti al portatore, soprattutto se emessi in paesi esteri che, in base alle valutazioni condotte dal GAFI o da analoghi organismi internazionali, presentano rating sfavorevoli in relazione alle Raccomandazioni n. 24 e n. 25 e al Risultato immediato (Immediate Outcome) n. 5, in materia di obblighi di trasparenza di strutture societarie e trust;

6. tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e "soggetti convenzionati e agenti" nel servizio di rimessa di denaro;

7. tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di corruzione. Si tratta, in particolare, di settori economici interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili;

8. cliente o titolare effettivo che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;

9. assetto proprietario anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta. Occorre considerare la forma giuridica adottata dal cliente, specie ove presenti particolari elementi di complessità od opacità che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo o del reale oggetto sociale o di eventuali collegamenti azionari o finanziari con soggetti aventi sede in aree geografiche a rischio elevato.

B) Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

1. servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare. Rilevano i servizi di gestione patrimoniale prestati a favore di clientela con elevate disponibilità economiche;
2. prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo. Rilevano, ad esempio, le carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri, le azioni al portatore, le operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa;
3. operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dall'utilizzo di banconote in euro di taglio apicale ovvero dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti;
4. operazioni di versamento di contante o valori provenienti dall'estero di importo complessivo pari o superiore al controvalore di 10.000 euro. In questo ambito, i destinatari richiedono al cliente copia della dichiarazione di trasferimento di contante prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 e approfondiscono eventuali comportamenti di rifiuto o riluttanza a fornire tale documentazione;
5. rapporti continuativi od operazioni occasionali a distanza non assistiti da adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento. Si considerano adeguati i meccanismi e le procedure disciplinati dall'articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio e dalla Parte II, Sezione VIII, delle presenti disposizioni;
6. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività. Rilevano, a titolo esemplificativo, il pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale ovvero triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio elevato. Rientra in questo ambito altresì la ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente;
7. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti. Il destinatario deve essere in grado di identificare e valutare i rischi associati al prodotto o servizio innovativo offerto.

C) Fattori di rischio elevato geografici:

1. paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti: i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (ad esempio, MoneyVal); l'elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi; le relazioni pubblicate dal Fondo Monetario Internazionale nell'ambito del programma di valutazione del settore finanziario (Financial Sector Assessment Programme, FSAP); le informazioni provenienti dalle autorità di vigilanza, quali quelle contenute nelle motivazioni dei provvedimenti sanzionatori;

2. paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti. Tra le fonti autorevoli e indipendenti possono rientrare le "Analisi nazionali del rischio" (cd. National Risk Assessment); le relazioni pubblicate da autorità investigative e giudiziarie; i rapporti adottati dall'OCSE in merito all'attuazione della Convenzione OCSE contro le pratiche di corruzione nonché i rapporti mondiali sulla droga (World Drug Report) pubblicati dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine;

3. paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dai competenti organismi nazionali e internazionali. Al riguardo, i destinatari osservano i provvedimenti emanati dall'Unione Europea e le altre misure restrittive adottate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;

4. paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche. Sono di ausilio nell'individuazione di tali paesi i rapporti in materia di terrorismo pubblicati dal GAFI o da altre organizzazioni e agenzie internazionali, quali Europol;

5. paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali. Rientrano tra le fonti autorevoli e indipendenti i rapporti adottati dall'OCSE sulla trasparenza fiscale e lo scambio d'informazioni; le valutazioni sull'impegno del paese nello scambio automatico delle informazioni finanziarie per finalità fiscali ai sensi del cd. Common Reporting Standard; rilevano inoltre i rating assegnati alle Raccomandazioni nn. 9, 24 e 25 del GAFI e ai "Risultati immediati" (Immediate Outcomes) n. 2 e n. 5 nei rapporti di valutazione reciproca internazionali.